SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 38**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 14 febbraio 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 30 gennaio 1991, n. 40.

Applicazione dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas

1. Le pensioni a carico del fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas sono aumentate degli stessi importi mensili derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, alle quote di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

2. Gli aumenti di cui al comma 1 sono corrisposti con la stessa decorrenza prevista dalla legge 29 dicembre 1988, n. 544.

3. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al presente articolo, pari a 800 milioni di lire annue, si provvede con il corrispondente minore onere derivante al fondo dall'applicazione della legge 29 dicembre 1988, n. 544.

Art. 2.

Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette

1. Le pensioni a carico del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette sono aumentate degli stessi importi mensili derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, alle quote di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

2. Gli aumenti di cui al comma 1 sono corrisposti con la stessa decorrenza prevista dalla legge 29 dicembre 1988, n. 544.

3. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al presente articolo, pari a 2.012 milioni di lire annue, si provvede con il corrispondente minore onere derivante al fondo dall'applicazione della legge 29 dicembre 1988, n. 544.

Art. 3.

Fondo di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private

1. Con effetto dal 1° gennaio 1989, gli aumenti di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, si erogano anche per la quota eccedente i limiti masssimi degli importi mensili di cui al comma 4 dello stesso articolo.

2. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al comma 1, pari a 391 milioni di lire annue, si provvede, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, con una maggiorazione dell'aliquota contributiva dello 0,01 per cento.

Art. 4.

Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto

1. Con effetto dal 1° gennaio 1989, gli aumenti di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, si erogano anche per la quota eccedente i limiti massimi degli importi mensili di cui al comma 4 dello stesso articolo.

2. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al comma 1, pari a 2.997 milioni di lire annue, si provvede, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, con una maggiorazione dell'aliquota contributiva dello 0,07 per cento.

Art. 5.

Fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo

1. Con effetto dal 1° gennaio 1989, gli aumenti di cui alle lettere *a), b), c), d), e), f)* e *g)* del comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, si erogano anche per la quota eccedente i limiti massimi degli importi mensili di cui al comma 4 dello stesso articolo.

2. Gli oneri derivanti dai miglioramenti delle pensioni di cui al comma 1, valutati in 4.942 milioni di lire annue, sono posti a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

Art. 6.

Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea

1. Con effetto dal 1° gennaio 1989, gli aumenti di cui alle lettere *a), b), c), d), e)* e *f)* del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, si erogano anche per la quota eccedente i limiti massimi degli importi mensili di cui al comma 4 dello stesso articolo.

2. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al comma 1, pari a 556 milioni di lire annue, si provvede, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, con una maggiorazione dell'aliquota contributiva dello 0,14 per cento.

Art. 7.

Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia

1. Con effetto dal 1° gennaio 1989, le pensioni a carico del fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, di importo superiore al trattamento minimo, aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1988, sono aumentate delle misure percentuali di cui al comma 2, da applicarsi sulla differenza tra l'ammontare originario della pensione, rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'Istituto nazionale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria tra l'anno di decorrenza della pensione e l'anno 1988, e l'ammontare della pensione stessa spettante alla data del 1° gennaio 1988.

2. La misura dell'aumento delle pensioni è determinata in base alle seguenti percentuali delle differenze di cui al comma 1:

a) 30 per cento fino ad un importo non superiore a L. 500.000 mensili;

b) 20 per cento sull'importo eccedente L. 500.000 mensili ma non superiore a L. 1.000.000 mensili;

c) 10 per cento sul residuo importo eccedente lire 1.000.000 mensili.

3. In ogni caso l'aumento delle pensioni non può essere inferiore a L. 20.000 mensili.

4. Le pensioni spettanti ai superstiti sono riliquidate applicando alle pensioni dirette, rivalutate a norma del presente articolo, le percentuali di riversibilità di cui all'articolo 24 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e successive modificazioni.

5. Gli aumenti di cui al presente articolo si applicano sull'importo della pensione spettante al 31 dicembre 1988.

6. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al presente articolo, pari a 12.495 milioni di lire annue, si provvede, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, con una maggiorazione dell'aliquota contributiva dello 0,50 per cento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 gennaio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DONAT CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo del comma 1 dell'art. 3 della legge n. 544/1988 (Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni), è il seguente:

«Art. 3 *(Miglioramenti delle pensioni superiori al trattamento minimo).* — 1. Con effetto dal 1° gennaio 1988 gli aumenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del comma 1 dell'art. 5 della legge 15 aprile 1985, n. 140, si erogano anche per la quota eccedente i limiti massimi degli importi mensili di cui al comma 4 dello stesso articolo».

— Il testo del comma 1 dell'art. 5 della legge n. 140/1985 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), è il seguente:

«Art. 5 *(Miglioramenti delle pensioni superiori al trattamento minimo).* — 1. Con effetto dal 1° gennaio 1985, le pensioni di importo superiore al trattamento minimo a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e della gestione speciale dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982, sono aumentate nelle seguenti misure:

1) 40 per cento, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968;

2) 32 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° maggio 1968-31 dicembre 1971;

3) 20 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1972-31 dicembre 1977;

4) 8 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1978-30 giugno 1982».

Nota all'art. 2:

— Per l'argomento della legge n. 544/1988 v. note all'art. 1.

Note all'art. 3:

— Il testo delle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 dell'art. 9 del D.L. n. 317/1987 (Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS), è il seguente:

«Art. 9 *(Fondo di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private).* — 1. Con effetto dal 1° luglio 1985, le pensioni a carico del Fondo di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e delle aziende elettriche private, aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982, sono aumentate nelle seguenti misure:

a) 4 per cento, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1978;

b) 3,5 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1978-31 dicembre 1978;

c) 3 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1979-31 dicembre 1979;

d) 2,5 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1980-30 giugno 1982».

— Il testo del comma 4 dell'art. 9 del D.L. n. 317/1987 (cit.) è il seguente:

«4. Gli aumenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 non possono rispettivamente superare gli importi mensili di L. 85.000, 70.000, 40.000 e 25.000».

Note all'art. 4:

— Il testo delle lettere *a), b), c)* e *d)* del comma 1 dell'art. 10 del D.L. n. 317/1987 (cit.) è il seguente:

«Art. 10 *(Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto).* — 1. Con effetto dal 1° gennaio 1985, le pensioni a carico del Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982, sono aumentate nelle seguenti misure:

a) 9 per cento, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1973;

b) 7 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1973-31 dicembre 1977;

c) 5 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1978-31 dicembre 1980;

d) 3 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1981-30 giugno 1982».

— Il testo del comma 4 dell'art. 10 del D.L. n. 317/1987 (cit.) è il seguente:

«4. Gli aumenti di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* del comma 1 non possono rispettivamente superare gli importi mensili di L. 50.000, 40.000, 30.000 e 20.000 e sono corrisposti entro un importo pari al 50 per cento degli anzidetti limiti massimi dal 1° gennaio 1985 e per il residuo importo dal 1° gennaio 1987».

Note all'art. 5:

— Il testo delle lettere *a), b), c), d), e), f)* e *g)* del comma 1 dell'art. 11 del D.L. n. 317/1987 (cit.) è il seguente:

«Art. 11 *(Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo).* — 1. Con effetto dal 1° luglio 1985, le pensioni a carico del Fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982, sono aumentate nelle seguenti misure:

a) 32 per cento, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1965;

b) 27 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1965-30 aprile 1968;

c) 27 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° maggio 1968-31 dicembre 1969;

d) 22 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1970-31 dicembre 1971;

e) 22 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1972-28 febbraio 1973;

f) 16 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° marzo 1973-31 dicembre 1977;

g) 8 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1978-30 giugno 1982».

— Il testo del comma 4 dell'art. 11 del D.L. n. 317/1987 (cit.) è il seguente:

«4. Gli aumenti di cui alle lettere *a), b), c), d), e), f)* e *g)* del comma 1 non possono rispettivamente superare gli importi mensili di L. 85.000, 85.000, 70.000, 70.000, 40.000, 40.000 e 25.000».

— Il testo dell'art. 17 del D.P.R. n. 649/1972 (Norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo) è il seguente:

«Art. 17 *(Collocamento a riposo e relativo trattamento).* — Il collocamento a riposo del personale iscritto nel quadro è disposto al raggiungimento dei limiti indicati nell'ultimo comma del precedente art. 8.

Nulla è innovato per quanto concerne i trattamenti di pensione e di anzianità, le relative contribuzioni previste per il personale delle abolite imposte di consumo e l'assistenza sanitaria.

Per i contributi previdenziali maturati e non ancora versati alla data di abolizione delle imposte di consumo, l'Istituto nazionale previdenza sociale, quale amministratore del fondo istituito con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e successive modificazioni ed integrazioni, ha facoltà di rivalersi sulle cauzioni prestate dagli appaltatori a garanzia degli obblighi contrattuali e sui crediti spettanti agli appaltatori medesimi verso le amministrazioni comunali dopo che siano stati soddisfatti i diritti dei comuni.

Per il periodo successivo alla data di abolizione delle imposte di consumo sono a carico dello Stato i contributi assicurativi per la parte di pertinenza del datore di lavoro.

È altresì a carico dello Stato l'onere per garantire il pagamento delle prestazioni previdenziali acquisite dal personale collocato a riposo anche anteriormente al 1° gennaio 1973 e per il mantenimento dell'attuale rapporto di dette prestazioni con i livelli retributivi.

Le gestioni previdenziali interessate provvederanno alla corresponsione delle prestazioni a favore degli aventi diritto anche utilizzando le riserve esistenti.

Qualora dette gestioni non siano in condizioni di provvedere alla erogazione delle prestazioni agli aventi diritto lo Stato determinerà annualmente con la legge di bilancio l'ammontare dei contributi da corrispondere alle gestioni stesse».

Note all'art. 6:

— Il testo delle lettere *a), b), c), d), e)* ed *f)* del comma 1 dell'art. 12 del D.L. n. 317/1987 (cit.) è il seguente:

«Art. 12 *(Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea).* - 1. Con effetto dal 1° gennaio 1985, le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982, sono aumentate nelle seguenti misure:

a) 8 per cento, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968;

b) 8 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° maggio 1968-31 dicembre 1971;

c) 8 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1972-31 dicembre 1977;

d) 6 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1978-31 dicembre 1980;

e) 3,5 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1981-31 dicembre 1981;

f) 1,5 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1982-30 giugno 1982».

— Il testo del comma 4 dell'art. 12 del D.L. n. 317/1987 (cit.) è il seguente:

«4. Gli aumenti di cui alle lettere *a), b), c), d), e)* ed *f)* del comma 1 non possono rispettivamente superare gli importi mensili di L. 85.000, 70.000, 40.000, 25.000, 25.000 e 25.000 e sono corrisposti entro un importo pari al 50 per cento degli anzidetti limiti massimi dal 1° gennaio 1985 e per il residuo importo dal 1° gennaio 1987».

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 24 della legge n. 1450/1956 (Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione) è il seguente:

«Art. 24. — Ai superstiti indicati nell'articolo precedente spetta una pensione pari alle seguenti aliquote di quella già liquidata al pensionato, o che sarebbe spettata all'iscritto, escluse le maggiorazioni per i figli:

1) al coniuge solo, il 50 per cento;

2) a ciascun figlio, oltre il coniuge, il 10 per cento.

Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, la pensione è calcolata secondo le seguenti aliquote:

1) un figlio, il 50 per cento;

2) ciascun figlio, oltre il primo, il 10 per cento.

Qualora abbiano diritto a pensione i genitori, il 50 per cento.

La pensione ai superstiti non può in ogni caso essere complessivamente superiore all'importo di quella considerata per il computo delle aliquote loro spettanti.

Se la morte dell'iscritto è avvenuta per causa di servizio, le aliquote della pensione ai superstiti sono calcolate in base a quella diretta che sarebbe spettata per invalidità contratta in servizio, osservato il disposto dell'art. 20, quinto comma.

Nel caso di concorso di più superstiti e di perdita del diritto a pensione da parte di uno di essi, la pensione è riliquidata secondo le norme precedenti».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2279):

Presentato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale (DONAT CATTIN) il 18 maggio 1990.

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede deliberante, il 6 giugno 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 8ª e 10ª.

Esaminato dalla 11ª commissione il 21, 28 giugno 1990; 11, 19 luglio 1990 e approvato il 31 luglio 1990.

Camera dei deputati (atto n. 5026):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede legislativa, il 26 settembre 1990, con pareri delle commissioni I, V, VI, IX e X.

Esaminato dalla XI commissione il 3 ottobre 1990; 5, 21 dicembre 1990; 9 gennaio 1991 e approvato il 23 gennaio 1991.

91G0072

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 13 luglio 1990, n. 449.

Regolamento concernente le modalità di tenuta della documentazione relativa alla sorveglianza fisica e medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti e la sorveglianza medica dei lavoratori esposti al rischio di tali radiazioni.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare;

Visti gli articoli 74 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, i quali prevedono che, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere determinate particolari modalità di tenuta delle documentazioni relative, rispettivamene, alla sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti ed alla sorveglianza medica dei lavoratori addetti ad attività che espongono al rischio di tali radiazioni, e approvati i modelli delle documentazioni medesime;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982 di attuazione della direttiva CEE n. 80/81 relativa alle unità di misura;

Considerata l'opportunità di determinare uniformi modalità di tenuta delle documentazioni suddette e di approvare i modelli delle stesse;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 7 dicembre 1989, n. 117/89;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 15 marzo 1990, n. 21517/RD-1;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

DOCUMENTI RELATIVI ALLA SORVEGLIANZA FISICA DELLA PROTEZIONE

Art. 1.

1. I documenti relativi alla sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti, di cui all'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, sono conservati, di regola, presso la sede di lavoro o, se necessario per una maggiore garanzia di conservazione, presso la sede legale del datore di lavoro ovvero presso l'esperto qualificato, o presso l'istituto autorizzato, ai sensi dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in caso di constatata difficoltà nell'esercizio di vigilanza, può determinare un luogo di conservazione più idoneo.

Art. 2.

1. Il registro di cui all'art. 74, primo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, deve essere costituito da fogli legati e numerati ed intestato al datore di lavoro, con l'indicazione della sua sede legale e della sede di lavoro.

2.. Il registro di cui al comma 1 può essere suddiviso in più sezioni staccate, in riferimento ai diversi impianti facenti parte dello stesso complesso produttivo o ai vari argomenti di cui all'art. 3. In tal caso ogni sezione deve contenere l'elenco delle altre sezioni, con l'indicazione dell'impianto e/o dell'argomento trattato in ciascuna di esse.

Art. 3.

1. Il registro di cui all'art. 2 deve contenere:

a) la planimetria o una descrizione dei luoghi ed ambienti in cui vengono esercitate attività comportanti rischi da radiazioni ionizzanti, con l'indicazione della

loro classificazione e, in caso di attività caratterizzate dall'impiego temporaneo di sorgenti mobili di radiazioni ionizzanti in località diverse, dell'attività esercitata di volta in volta in ciascuna località nonché del numero e del tipo di sorgenti utilizzate, tra quelle in dotazione;

b) l'elencazione, aggiornata in caso di variazioni almeno annualmente, delle sorgenti di radiazioni ionizzanti in uso o detenute, con specificazione, per ciascuna di esse, dei dati e delle caratteristiche fondamentali, a seconda che trattasi di sostanze radioattive o apparecchi contenenti sostanze radioattive, ovvero di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti;

c) l'annotazione per le sorgenti non sigillate, in luogo dell'elencazione delle singole sorgenti, dell'attività massima complessiva dei radionuclidi detenuti e/o impiegati annualmente, ragruppati in relazione alla loro radiotossicità, in base alla tabella approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 luglio 1967, con l'indicazione dell'attività massima non superabile in alcun momento;

d) l'elenco nominativo del personale soggetto a sistematica sorveglianza dosimetrica individuale, comunicato dal datore di lavoro ed aggiornato almeno semestralmente;

e) i criteri, le modalità e la periodicità per i controlli dei dispositivi tecnici di protezione di cui all'art. 72, punto 2, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e per le valutazioni di cui al successivo punto 3);

f) l'annotazione delle valutazioni di cui all'art. 72, punto 3), lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185;

g) l'annotazione dell'esito dei controlli di cui all'art. 72, punto 2, lettere *c)* e *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185;

h) gli estremi di riferimento dei verbali dei provvedimenti di intervento eventualmente adottati o in base all'esito delle valutazioni e dei controlli di cui alle precedenti lettere *f)* e *g)* o in altre circostanze;

i) l'annotazione dell'esito della prima verifica di sorveglianza fisica, di cui all'art. 72, punto 2), lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, con riferimento al relativo benestare, di cui al punto 2), lettera *a)*, dello stesso art. 72.

Art. 4.

1. È consentita, per le valutazioni di cui all'art. 72, punto 3, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, se il rischio è limitato all'irradiazione esterna da radiazioni elettromagnetiche, la sola annotazione, nel registro di cui all'art. 2, del regolare svolgimento delle procedure esecutive della sorveglianza dosimetrica e dell'avvenuta esecuzione delle relative valutazioni, con l'obbligo di registrare singolarmente i casi che richiedono accertamenti da parte dell'esperto qualificato.

2. Per le attività e gli impianti soggetti alle autorizzazioni previste dall'art. 34 e dal capo VII del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, nonché dall'art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni, in luogo delle indicazioni previste dall'art. 3), lettere *a)* e *b)*, possono essere annotati nel registro di cui all'art. 2 gli estremi di identificazione della documentazione tecnica allegata alle sostanze, in relazione alle quali sono stati rilasciati i nulla-osta o le autorizzazioni con gli estremi relativi.

3. È consentito che le registrazioni di cui all'art. 3 siano effettuate mediante fogli prestampati o dattiloscritti applicati alle pagine del registro. In tal caso tutti i fogli devono essere applicati in modo stabile e controfirmati dall'esperto qualificato in maniera che la firma interessi il margine di ciascun foglio e la pagina del registro sulla quale è applicato.

Art. 5.

1. I verbali dei provvedimenti di intervento di cui all'art. 74, primo comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, devono essere compilati in occasione di ogni sopralluogo dell'esperto qualificato sul posto di lavoro, a conclusione del quale risulti necessaria l'adozione o il perfezionamento di provvedimenti radioprotezionistici.

2. I verbali datati, numerati progressivamente e sottoscritti dall'esperto qualificato, devono essere redatti non oltre trenta giorni in duplice copia, una delle quali deve essere trasmessa al datore di lavoro per gli adempimenti di competenza e l'altra conservata secondo le modalità di cui all'art. 1.

Art. 6.

1. La scheda personale dosimetrica di cui all'art. 74, primo comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, deve essere conforme al modello *A* allegato.

2. Per i lavoratori esposti esclusivamente a rischio di irradiazione esterna da radiazioni elettromagnetiche può essere adottata la scheda personale dosimetrica modello *B* allegata.

3. Nella scheda personale devono essere registrate le dosi accumulate, per irradiazione esterna e/o interna, durante eventuali precedenti periodi di esposizione

lavorativa, da lavoro dipendente e/o autonomo. A tal fine il datore di lavoro deve richiedere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, i relativi dati ai precedenti datori di lavoro, che sono tenuti a fornirli. La mancata trasmissione dei dati entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta, da parte dei precedenti datori di lavoro, deve essere comunicata al competente ispettorato provinciale del lavoro.

4. Il datore di lavoro in caso di documentata impossibilità di acquisizione dei dati di cui al comma 3 può farne richiesta all'Ispettorato medico centrale.

5. I dati relativi alle dosi accumulate in precedenti periodi di lavoro autonomo devono essere forniti dai lavoratori interessati.

6. L'esperto qualificato è responsabile dell'esatta registrazione delle dosi accumulate, desunte dalla documentazione dosimetrica acquisita.

7. La registrazione delle dosi accumulate, di cui al comma 3 deve essere completata entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

8. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per finalità o esigenze particolari, può autorizzare l'adozione di schede dosimetriche personali diverse dai modelli approvati con il presente decreto, sempreché vi siano comunque inclusi i dati e le notizie in questi indicati.

Art. 7.

1. I documenti di cui all'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, istituiti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, conservano la loro validità, purché conformi alle disposizioni di legge, fermo restando l'obbligo di annotare, se necessario, nel registro di cui all'art. 2, le informazioni previste dall'art. 3, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, nonché dall'art. 4.

Art. 8.

1. Il datore di lavoro deve vigilare che l'esperto qualificato trasmetta al medico autorizzato i dati relativi alle dosi di radiazioni assorbite da ciascun lavoratore professionalmente esposto, per la registrazione nel documento sanitario personale.

2. La trasmissione dei dati dosimetrici deve avvenire con frequenza almeno semestrale; in caso di superamento di dose ovvero in caso di esposizioni eccezionali (concordate o non) la trasmissione al medico autorizzato dei dati disponibili deve avvenire nel minor tempo possibile, onde consentire l'adozione degli eventuali provvedimenti medici.

3. I dati dosimetrici individuali da trasmettere devono comprendere:

a) in caso di esclusiva esposizione esterna a radiazioni elettromagnetiche, l'equivalente di dose assorbita al corpo intero ed eventualmente a parti di esso, nonché l'equivalente di dose accumulata al corpo intero;

b) in caso di irradiazione interna ovvero di esposizione mista, la stima dell'attività incorporata e l'equivalente di dose assorbita all'organo o agli organi interni e/o al corpo intero, nonché l'equivalente di dose accumulata globale-totale.

Capo II

DOCUMENTO SANITARIO
RELATIVO ALLA SORVEGLIANZA MEDICA DEI LAVORATORI

Art. 9.

1. Il documento sanitario personale di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, costituito da fogli legati e numerati, deve essere conforme al modello allegato.

2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per finalità o esigenze particolari, può autorizzare l'adozione di documenti sanitari personali diversi dal modello approvato dal presente decreto, sempreché vi siano comunque inclusi i dati e le notizie indicati nel modello approvato.

3. Il documento di cui all'art. 9 è conservato, a cura del medico autorizzato, di regola presso la sede di lavoro ovvero presso la sede legale del datore di lavoro o lo studio del medico autorizzato, in modo da garantire comunque la riservatezza.

Art. 10.

1. Gli esiti degli accertamenti integrativi indicati nel documento sanitario personale, numerati e vistati dal medico autorizzato, devono essere allegati al documento stesso, di cui costituiscono parte integrante.

Art. 11.

1. I giudizi formulati dal medico autorizzato, a norma degli articoli 77 e 78 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, devono essere trasmessi per iscritto di volta in volta al datore di lavoro, per gli eventuali adempimenti di competenza, e costituiscono prova dell'avvenuta esecuzione delle relative visite mediche.

Art. 12.

1. I documenti sanitari personali istituiti precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, conservano la loro validità purché siano conformi alle prescrizioni dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

2. Permane comunque l'obbligo, in occasione della prima visita medica periodica successiva all'entrata in vigore del presente decreto, dell'annotazione, nel documento sanitario personale conforme al modello allegato, dei dati e delle notizie eventualmente mancanti nei documenti di cui al comma 1, ad eccezione di quelli relativi alle dosi accumulate per eventuali esposizioni lavorative precedenti presso altri datori di lavoro o per lavoro autonomo, la cui registrazione potrà essere completata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Capo III

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 13.

1. Per ogni lavoratore soggetto alla sorveglianza dosimetrica e a quella medica presso uno stesso datore di lavoro, possono essere istituiti rispettivamente una sola scheda personale dosimetrica e un solo documento sanitario personale i quali dopo la loro completa utilizzazione possono essere integrati da nuovi documenti vidimati con la procedura indicata all'art. 16 previa annotazione del motivo della loro istituzione.

2. Nel caso in cui l'istituzione di nuovi documenti di cui al comma 1 si rende necessaria, per motivi diversi da quello previsto al comma 1, la vidimazione dei medesimi è subordinata alla dichiarazione del motivo della loro istituzione.

Art. 14.

1. I documenti relativi alla sorveglianza fisica della protezione di cui all'art. 1 ed il documento sanitario nazionale di cui all'art. 9, devono essere compilati con inchiostro o altra materia indelebili, senza abrasioni; le rettifiche o correzioni, siglate rispettivamente dall'esperto qualificato o dal medico autorizzato, devono essere eseguite in modo che il testo sostituito sia leggibile; gli spazi bianchi non utilizzati devono essere barrati e siglati, rispettivamente, dall'esperto qualificato o dal medico autorizzato.

2. I documenti di cui al comma 1 devono essere presentati agli organi di vigilanza su loro richiesta.

3. Qualora i predetti documenti non siano conservati presso la sede di lavoro, il datore di lavoro ne deve dare preventiva comunicazione scritta all'ispettorato provinciale del lavoro nella cui circoscrizione si trova, anche se temporaneamente, la sede di lavoro ed alla Direzione sicurezza nucleare e protezione sanitaria dell'ENEA, ove di competenza, precisando il luogo in cui il documento è conservato.

Art. 15.

1. I documenti di cui al comma 1 dell'art. 14, prima di essere utilizzati devono essere presentati a cura del datore di lavoro per la vidimazione all'ispettorato provinciale del lavoro, nella cui circoscrizione si trova la sede di lavoro o la sede legale dello stesso.

2. L'ispettorato provinciale del lavoro contrassegna in ogni pagina i documenti suddetti, dichiarando il numero dei fogli che li compongono, nonché per la scheda dosimetrica e per il documento sanitario, la conformità al modello allegato, e appone sugli stessi la data di vidimazione.

Art. 16.

1. Nel caso di cessazione dell'impresa o di un suo reparto comportante esposizione a radiazioni ionizzanti di lavoratori professionalmente ed occasionalmente esposti, con susseguente cessazione dell'obbligo della sorveglianza fisica nell'impresa stessa, prima della scadenza dei termini di cui all'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, le schede personali dosimetriche devono essere consegnate entro i successivi centottanta giorni all'Ispettorato medico centrale del lavoro; nello stesso caso di cessazione, con conseguente venir meno dell'obbligo della sorveglianza medica nell'impresa stessa, prima del compimento dei termini di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, ovvero in caso di risoluzione di rapporto di lavoro, il documento sanitario personale, completo degli allegati di cui all'art. 3, deve essere consegnato all'Ispettorato medico centrale del lavoro entro centottanta giorni dal momento in cui il medico autorizzato è venuto a conoscenza della cessazione dell'impresa o del rapporto di lavoro.

Art. 17.

1. È consentito l'impiego di sistemi di elaborazione automatica di dati per la memorizzazione delle valutazioni degli equivalenti di dosi individuali e del documento sanitario personale, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. La domanda di autorizzazione — in carta legale corredata dalla documentazione tecnica, in triplice copia, relativa al sistema in atto ed a quello proposto in sostituzione — dovrà essere presentata, tramite l'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che decide, sentita la Direzione sicurezza nucleare e protezione sanitaria dell'ENEA.

3. Le modalità di memorizzazione dei dati devono essere tali da assicurare che:

a) l'accesso al sistema sia consentito ai soli soggetti a ciò espressamente abilitati dal datore di lavoro;

b) le eventuali informazioni di modifica siano solo aggiuntive a quelle già memorizzate;

c) sia possibile in qualsiasi momento riprodurre su supporti a stampa, secondo il modello di scheda allegato al presente decreto, le informazioni sanitarie contenute nei supporti di memoria;

d) la conservazione delle informazioni sia possibile anche mediante duplicazione dei supporti di memoria.

4. Le informazioni contenute nei supporti di memoria devono essere riprodotte a stampa, secondo i modelli di scheda allegati, con periodicità semestrale. Sul documento sanitario ottenuto deve essere apposta la data e la firma dell'esperto qualificato, in caso di memorizzazione delle valutazioni degli equivalenti di dosi individuali, o del medico autorizzato, in caso di memorizzazione del documento sanitario personale.

Art. 18.

1. L'esperto qualificato e il medico autorizzato che cessano dall'incarico, devono consegnare in plico chiuso al datore di lavoro che ne rilascia ricevuta, rispettivamente, tutta la documentazione relativa alla sorveglienza fisica della radioprotezione o i documenti sanitari, della cui conservazione sono responsabili. Il datore di lavoro è tenuto a trasmettere immediatamente i predetti plichi, rispettivamente, all'esperto qualificato o al medico subentranti.

Art. 19.

1. Il presente decreto entra in vigore dopo centottanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 luglio 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1991
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 96

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 31 dicembre 1962, n. 1860, modificata dai D.P.R. n. 1704/1965 e n. 519/1975, concernente «Impiego pacifico dell'energia nucleare», prevede all'art. 14:

«Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati e col Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge saranno emanate le norme per la sicurezza degli impianti e per la protezione della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, dovute sia all'esercizio degli impianti, sia alle operazioni comunque connesse con le materie nucleari, nonché all'impiego di isotopi radioattivi, in accordo con le direttive di base emanate dalla Comunità europea dell'energia atomica sulla manipolazione degli isotopi radioattivi e con i principi adottati dalle altre competenti organizzazioni internazionali, al fine di garantire con la maggiore efficacia la pubblica e privata incolumità.

Nello stesso decreto saranno stabilite le modalità e la periodicità dei controlli di cui al comma precedente nonché le penalità da comminare per le infrazioni alle norme protettive in relazione ai vari reati, per i quali possono essere comminate, distintamente o congiuntamente, le pene dell'ammenda non superiore a lire 10 milioni e quelle dell'arresto non superiore ad un anno».

— Il D.P.R. n. 185/1964 reca: «Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare». Si trascrive il testo dei relativi articoli 74 e 81:

«Art. 74 *(Documentazione relativa alla sorveglianza fisica della protezione).* — Il datore di lavoro deve provvedere affinché l'esperto qualificato istituisca, tenga aggiornati e conservi i seguenti documenti:

a) un registro sul quale devono essere annotate le valutazioni delle irradiazioni e le contaminazioni radioattive di cui al n. 3), lettere *a), b)* e *e)* dell'art. 72;

b) i verbali dei provvedimenti di intervento adottati;

c) le schede personali sulle quali devono essere annotati i risultati delle valutazioni delle dosi individuali.

Le schede personali devono essere conservate, a cura del datore di lavoro, per almeno trenta anni dopo la cessazione del lavoro comportante un'esposizione alle radiazioni ionizzanti e comunque per tutta la durata della vita dell'interessato.

In caso di cessazione dell'impresa prima, del compimento dei termini di cui al comma precedente, il datore di lavoro deve consegnare i predetti documenti all'Ispettorato medico centrale del lavoro che provvede alla loro conservazione fino al compimento del periodo previsto dal comma precedente.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale possono essere determinate particolari modalità di tenuta delle predette documentazioni e approvati i modelli delle stesse».

«Art. 81 (*Documento sanitario personale*). — I datori di lavoro devono provvedere a che il medico autorizzato istituisca, tenga aggiornato e conservi un documento sanitario personale sul quale devono essere registrati per ogni lavoratore dipendente:

a) i dati raccolti nella visita medica preventiva e nelle visite mediche periodiche, straordinarie ed in occasione della sorveglianza medica eccezionale;

b) la destinazione lavorativa del lavoratore, i rischi ad essa connessi e i successivi mutamenti;

c) le dosi di radiazioni assorbite dal lavoratore, utilizzando i dati trasmessi dall'esperto qualificato responsabile della sorveglianza fisica della protezione.

Il documento sanitario personale, di cui al comma precedente, deve essere conservato per almeno trenta anni dopo la cessazione del lavoro comportante un'esposizione alle radiazioni ionizzanti e comunque per tutta la durata della vita dell'interessato.

Nel caso di cessazione dell'impresa prima del compimento dei termini di cui al comma precedente, ovvero in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il medico autorizzato deve consegnare i predetti documenti all'Ispettorato medico centrale del lavoro. Detti documenti devono essere conservati fino al compimento del periodo previsto al comma precedente.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale possono essere determinate particolari modalità di tenuta delle predette documentazioni e approvati i modelli delle stesse».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Il D.P.R. 12 agosto 1982 di recepimento della direttiva CEE n. 80/1981 prevede nella tabella allegata di cui al punto 1.2.3 - Unità Derivate Si - che hanno nomi e simboli speciali: (*omissis*):

Attività (irraggiamento ionizzante) .	becquerel	Bq
Dose assorbita, energia massica impartita, kerma, indice di dose assorbita . .	gray	Gy $J{\cdot}Kg^{-1}$
Equivalente di dose.	sievert	Sv $J{\cdot}Kg^{-1}$

Note all'art. 1:

— Per l'art. 74 del D.P.R. n. 185/1964 si veda in nota alle premesse.

— Il testo dell'art. 83 del medesimo D.P.R. n. 185/1964 è il seguente:

«Art. 83 (*Istituti autorizzati*). — I datori di lavoro possono chiedere all'Ispettorato del lavoro competente per territorio, di essere autorizzati ad affidare l'incarico dell'esecuzione della sorveglianza fisica e della sorveglianza medica all'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni o ad istituti previamente autorizzati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, che risultino idoneamente attrezzati per il disimpegno del servizio e che diano affidamento di eseguirlo con diligenza e competenza. L'Ispettorato del lavoro decide sulla richiesta, sentito il medico provinciale.

I datori di lavoro devono dare conferma del conferito incarico all'Ispettorato del lavoro.

Gli esperti qualificati e i medici autorizzati adibiti dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni o dagli istituti autorizzati devono essere iscritti negli elenchi di cui agli articoli 71 e 76, e devono uniformarsi, nell'espletamento del loro servizio, alle norme del presente Capo ed incorrono nelle sanzioni previste dall'art. 84.

L'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e gli istituti autorizzati devono comunicare all'Ispettorato del lavoro e al medico provinciale le generalità degli esperti qualificati e dei medici autorizzati incaricati della sorveglianza.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può revocare l'autorizzazione concessa ai predetti istituti ove accerti che siano venuti meno taluni dei requisiti previsti dal primo comma».

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 74, primo comma, lettera *a)*, del D.P.R. n. 185/1964, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Il D.M. 19 luglio 1967 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 14 ottobre 1967.

— Si trascrive il testo dell'intero art. 72 del D.P.R. n. 185/1964:

«Art. 72 (*Attribuzioni dell'esperto qualificato*). — L'esperto qualificato, nell'esercizio della sorveglianza fisica della protezione per conto del datore di lavoro, deve:

1) effettuare la delimitazione delle zone controllate e l'applicazione dei relativi contrassegni;

2) effettuare l'esame ed il controllo dei dispositivi di protezione, ed in particolare:

a) procedere all'esame preventivo, dal punto di vista della sorveglianza fisica della protezione, dei progetti di impianti che comportano pericoli di irradiazione e della loro ubicazione nello stabilimento; nonché delle modifiche agli impianti stessi le quali implicano sostanziali trasformazioni delle condizioni, dell'uso e della pericolosità della sorgente, e rilasciare il relativo benestare;

b) effettuare la prima verifica, sempre dal punto di vista della sorveglianza fisica della protezione, di nuovi impianti e delle eventuali sostanziali modifiche apportate agli stessi;

c) eseguire il controllo dell'efficacia dei dispositivi tecnici di protezione;

d) eseguire il controllo delle buone condizioni di funzionamento degli strumenti protezionistici di misura del loro impiego corretto;

3) effettuare le seguenti valutazioni:

a) delle esposizioni nei luoghi in cui sussista il rischio da radiazioni, mediante l'indicazione della natura e della qualità delle radiazioni stesse — qualora risulti necessaria per poter tener conto della loro efficacia biologica relativa — nonché la determinazione, secondo i casi, della dose di esposizione, della dose misurata in aria o del flusso;

b) delle contaminazioni, mediante l'indicazione della natura, dello stato fisico e della composizione chimica delle sostanze radioattive contaminanti, nonché la determinazione della loro attività e concentrazione volumetrica e superficiale;

c) della dose individuale, assorbita dai lavoratori professionalmente od occasionalmente esposti, effettuata su tutto l'organismo e su parti di esso, secondo le modalità di irradiazione.

La valutazione della dose individuale accumulata dai lavoratori esposti ad irradiazioni esterne deve essere eseguita mediante uno o più apparecchi di misura individuali, da portarsi in permanenza nei luoghi in cui sussista il rischio da radiazioni.

La valutazione della dose individuale assorbita dai lavoratori che possono essere esposti a contaminazioni interne deve essere eseguita mediante idonei metodi fisici e medici.

Il datore di lavoro deve fornire mezzi ed assicurare le condizioni necessarie all'esperto qualificato per l'espletamento dei propri compiti».

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 72, punto 3, lettera *c)*, del D.P.R. n. 185/1964 si veda in nota all'art. 3.

— Il testo dell'art. 34 del medesimo D.P.R. n. 185/1964 è il seguente:

«Art. 34 (*Esercizi commerciali di categoria* B). — Per l'esercizio del commercio di categoria *B*, oltre quanto prescritto dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, è necessario un nulla osta del Ministro per l'industria e per il commercio sulla idoneità della ubicazione, dei locali di esercizio, delle attrezzature e della qualificazione del personale addetto.

Nel nulla osta possono essere stabilite particolari prescrizioni per l'esercizio.

Il nulla osta è concesso dal Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con i Ministri per l'interno, per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare».

— Il capo VIII dello stesso D.P.R. n. 185/1965 reca: «Protezione sanitaria dei lavoratori».

— Il testo dell'art. 13 della legge n. 1860/1962, è il seguente:

«Art. 13. — Oltre quanto prescritto dagli articoli 91, 96 e 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, l'impiego degli isotopi radioattivi, quando la quantità di radioattività che si intende utilizzare è pari o superiore ai valori di quantità totale di radioattività o di peso che saranno determinati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, emanato con le forme dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, è sottoposto all'autorizzazione ministeriale rilasciata dal Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale per gli usi industriali; dallo stesso Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per l'agricoltura e le foreste per gli usi agricoli, con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la pubblica istruzione per gli usi didattici e con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità per gli usi diagnostici, terapeutici e sperimentali clinico-sanitari.

Sono esenti dall'autorizzazione gli istituti universitari e gli altri istituti scientifici di diritto pubblico che impieghino i radioisotopi esclusivamente a scopo di ricerca scientifica.

Con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con i Ministri interessati, sono emanate le norme relative al rilascio dell'autorizzazione per l'impiego dei radioisotopi».

Nota all'art. 5:

— Per l'art. 74, primo comma, lettera *b)*, del D.P.R. n. 185/1964 si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 6:

— Per l'art. 74, primo comma, lettera *c)*, del D.P.R. n. 185/1964 si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 7:

— Per l'art. 74 del D.P.R. n. 185/1964 si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 9:

— Per l'art. 81 del D.P.R. n. 185/1964 si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 11:

— Il testo degli articoli 77 e 78 del D.P.R. n. 185/1964 è il seguente:

«Art. 77 (*Visita medica preventiva*). — Il datore di lavoro deve provvedere a che i lavoratori, prima di essere destinati ad attività che li esponga professionalmente alle radiazioni ionizzanti, siano sottoposti a visita medica.

Esso deve altresì rendere edotto il medico autorizzato, all'atto della visita, della destinazione lavorativa del soggetto, nonché dei rischi connessi a tale destinazione.

La visita medica preventiva deve comprendere una anamnesi completa, dalla quale risultino le eventuali irradiazioni precedenti ed un esame clinico generale completato da adeguate indagini specialistiche e di laboratorio, per valutare lo stato degli organi che possono essere maggiormente danneggiati dalle radiazioni.

In base alle risultanze della visita medica preventiva, i lavoratori all'atto della assunzione vengono classificati in:

a) idonei, con o senza prescrizioni;
b) non idonei.

I lavoratori per i quali già sussista rapporto di lavoro con il datore di lavoro sono classificati in:

a) idonei, con o senza prescrizioni;
b) temporaneamente non idonei;
c) non idonei;
d) in osservazione.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può determinare criteri indicativi di non idoneità specifica.

Il datore di lavoro non può adibire ad attività che esponga professionalmente alle radiazioni ionizzanti i lavoratori che alla visita medica preventiva risultino sprovvisti dei requisiti di idoneità specifica.

Nulla è innovato per quanto riguarda l'applicazione delle vigenti disposizioni sull'avviamento e sul collocamento della mano d'opera.

Art. 78 (*Visite mediche periodiche e straordinarie*). — Il datore di lavoro deve provvedere a che i lavoratori professionalmente esposti siano sottoposti, a cura del medico autorizzato, a visita medica periodica a intervalli non superiori al semestre e comunque ogni qualvolta venga mutata la destinazione lavorativa o aumentino i rischi connessi a tale destinazione. Le visite mediche periodiche, ove necessario, devono essere integrate da adeguate indagini specialistiche e di laboratorio.

L'Ispettorato del lavoro può disporre che dette visite siano ripetute con maggiore frequenza in tutti i casi in cui le condizioni di irradiazione e lo stato di salute dei lavoratori lo esigano.

In base alle risultanze delle visite mediche di cui ai commi precedenti, i lavoratori sono classificati in:

1) lavoratori non idonei al lavoro, che devono essere allontanati dal rischio;

2) lavoratori in osservazione, per i quali deve essere provata la idoneità a sopportare il rischio;

3) lavoratori idonei, in grado di continuare a sopportare il rischio derivante dalla loro attività;

4) lavoratori idonei limitatamente a determinate mansioni ovvero con adozione di determinate precauzioni;

5) lavoratori sottoposti a sorveglianza medica dopo la cessazione dal lavoro che li ha esposti alle radiazioni ionizzanti.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di disporre la prosecuzione della sorveglianza medica per il tempo ritenuto opportuno, a giudizio del medico autorizzato, nei confronti dei lavoratori dipendenti trasferiti ad attività che non espongano professionalmente ai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

Il datore di lavoro deve altresì provvedere, nei casi di cessazione del rapporto di lavoro a che, da parte del medico autorizzato, siano fornite al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.

Qualora insorga la necessità di adibire personale ad operazioni che comportano un rischio di irradiazione eccezionale concordata, il datore di lavoro, i dirigenti ed i preposti nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze devono far ricorso, salvo che l'urgenza non lo consenta, a personale indicato dal medico autorizzato».

Nota all'art. 12:

— Per il testo dell'art. 81 del D.P.R. n. 185/1964 si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 16:

— Per il testo dell'art. 74 e dell'art. 81 del D.P.R. n. 185/1964 si veda in nota alle premesse.

SCHEDA PERSONALE DOSIMETRICA

(art.74 del DPR 13.2.64, n.185)

Modello A

LAVORATORE...Sesso: ☐M ☐F

LUOGO E DATA DI NASCITA..

DOMICILIO..................... Via...................... Tel...........

La presente scheda personale dosimetrica è istitutita per:

☐ esaurimento della scheda precedente

☐ altri motivi:...

....

Firma dell'esperto qualificato

....

La presente Scheda Personale Dosimetrica, intestata al lavoratore

.... è costituita da n...... pagine

ed è conforme al modello A approvato con D.M....................

Data..................

Il Capo dell'Ispettorato del lavoro

....

I DATI OCCUPAZIONALI

Datore di lavoro .... Data di assunzione ....

Sede/i di lavoro ....

....

Destinazione lavorativa / Mansioni e relativi rischi da R. I. (o)

Periodi		Destinazione lavorativa-Mansioni	Tipo di esposizione connessa	Classificazione (1)	Firma del datore di lavoro e del Esperto Qualif.
dal	al				
			/Irradiazione ESTERNA /Globale /Parziale(2).................... /Irradiazione INTERNA(3)		il Datore di lav. .... l'Esperto Qualif. ....
			/Irradiazione ESTERNA /Globale /Parziale(2).................... /Irradiazione INTERNA(3)....................		
			/Irradiazione ESTERNA /Globale /Parziale(2).................... /Irradiazione INTERNA(3)....................		

II Altre attività esponenti contemporaneamente al rischio da R. I.(4)

Firma del lavoratore

PRECEDENTI ESPOSIZIONI LAVORATIVE (lavoro dipendente e/o autonomo)

Equivalenti di dose accumulati (μSv)

Periodi		Datore di lavoro	Irradiazione ESTERNA					Irradiazione INTERNA				Equiv. di dose TOTALE GLOBALE
			Parziale			Globale						
dal	al		Organo	Radiazione	Equivalente di dose	Radiazione	Equivalente di dose	Organo	Radionuclide	Attività incorporata	Equivalente di dose	

Note (5)

IRRADIAZIONI ECCEZIONALI - CONCORDATE E/O NON CONCORDATE - ☐ SI (6) ☐ NO

CONTAMINAZIONE INTERNA (7) ☐ Presente ☐ Assente (alla data di compilazione del docum.)

OSSERVAZIONI

Firma dell'esperto qualificato (**)

....

Lavoratore ....

EQUIVALENTE DI DOSE ACCUMULATO (8) ....

D.M.A. (8) ....

A N N O		Irradiazione ESTERNA (9)					Irradiazione INTERNA (10)				Equival. di dose TOTALE GLOBALE	Data di comunicaz. al Medico Autorizz.	Firma dello Esperto Qualific.
-------		P A R Z I A L E			Corpo Intero								
Periodi		organo	radiaz.	equival. di dose	radiaz.	equival. di dose	organo	radio-nuolide	attività incorporata	equival. di dose			
dal	al												

ANNOTAZIONI (11)

CONSERVAZIONE DELLA SCHEDA PERSONALE DOSIMETRICA

-CESSAZIONE DEL LAVORO CON RISCHIO DA R.I (2° COMMA ART.74 DEL DPR 185/64)

Il lavoratore ....ha cessato il lavoro comportante esposizione al rischio da radiazioni ionizzanti il ....
La presente scheda Personale Dosimetrica, completa di n...........allegati, viene consegnata al datore di lavoro che dovrà provvedere alla sua conservazione per almeno 30 anni e comunque per tutta la durata della vita dell'interessato.

Data..................

Firma dell'esperto qualificato

....

-CESSAZIONE DELL'IMPRESA (3° COMMA ART. 74 DEL DPR 185/64)

La presente scheda personale Dosimetrica, completa di n................ allegati, viene trasmessa all'Ispettorato Medico Centrale del Lavoro per cessazione dell'attività dell'impresa avvenuta il ....

Data ....

Firma del datore di lavoro

....

==

Dichiaro di ricevere in consegna dall'esperto qualificato - per la conservazione prevista dall'art. 74 del DPR 13.2.64, N185 - La scheda personale Dosimetrica del lavoratore ....che ha cessato il lavoro comportante esposizione al rischio da radiazioni ionizzanti in data...... ....

Data...............

Firma del datore di lavoro

....

NOTE

(°) Pur trattandosi di dati occupazionali che devono essere forniti dal datore di lavoro, è prevista anche la firma dell'E.Q., a garanzia della corretta indicazione dei rischi connessi con la destinazione lavorativa e le mansioni del lavoratore e la relativa classificazione.
La firma del datore di lavoro potrà essere omessa se i dati richiesti vengono forniti a mezzo di apposita "scheda di destinazione lavorativa" o comunque per iscritto.
In tal caso la "scheda", o la comunicazione, sarà allegata alla scheda dosimetrica, fermo restando l'obbligo della compilazione del quadro I.

(°°) L'acquisizione dei dati e notizie relativi a precedenti esposizioni professionali compete al datore di lavoro.
La firma dell'E.Q. ne attesta l'esatta trascrizione

(1)P.E.= Professionalmente esposto Cr.1= Occasionalmente esposto,ecc.

(2)Indicare parti del corpo interessate.

(3)Specificare radionuclide/i e organo critico/i

(4)In caso affermativo, precisare: data di inizio della attività; nominativo del datore di lavoro o se lavoro autonomo, tipo di esposizione.

(5)Precisare se le dosi registrate sono dosi effettive, desunte da documentazioni dosimetriche, o dosi presunte, attribuite ex art.6 del D.M. 6/6/68

(6)Indicare: data, tipo, equivalente di dose assorbita e/o attività incorporata

(7)Se contaminazione interna presente, indicare: data o periodo di introduzione, radionuclide/i presente/i, attività alla data del controllo.

(8)Alla fine dell'anno precedente a quello della scheda

(9)Specificare nelle annotazioni tipo/i di dosimetro/i usato/i

(10)Specificare nelle annotazioni metodo/i di misura usato/i

(11)Se la dosimetria è affidata a terzi, indicare nominativo dell'Ente o della ditta

SCHEDA PERSONALE DOSIMETRICA
art. 74 del DPR 13.2.64,n.185

Modello B

LAVORATORE...Sesso ☐ M ☐ F

LUOGO E DATA DI NASCITA...

DOMICILIO ......................VIA...................TEL.........

La presente scheda personale dosimettrica è istituita per:

☐ - esaurimento della scheda precedente

☐ - altri motivi..

....

Firma dell'esperto qualificato

....

La presente Scheda Personale Dosimetrica, intestata al Lavoratore

...........................è costituita da n........ pagine

ed è conforme al modello B approvato con D.M......................

DATA......................

IL CAPO DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO

....

I DATI OCCUPAZIONALI

Datore di lavoro..
Sede/i di lavoro..; Data di assunzione..........................
....

Destinazione lavorativa / Mansioni e relativi rischi da R. I. (°)....................................

Periodi		Destinazione lavorativa-Mansioni	Rischi da R. I. connessi	Classificazione (1)	Firme del datore di lav. e dello Esperto Qualif.
dal	al				

			Irradiazione ESTERNA
			// Globale
			// Parziale(2)..............................
			....		

			Irradiazione ESTERNA
			// Globale
			// Parziale(2)..............................
			....		

			Irradiazione ESTERNA
			// Globale
			// Parziale(2)..............................
			....		

II Altre attività esponenti contemporaneamente al rischio da R. I. (3)

Firma del lavoratore

PRECEDENTI ESPOSIZIONI LAVORATIVE (lavoro dipendente e/o autonomo)

Equivalenti di dose accumulati (   )

Periodi		Datore di lavoro	Irradiazione ESTERNA					Irradiazione INTERNA				Equiv di dose TOTALE GLOBALE
			Parziale			Globale						
dal	al		Organo	Radiazione	Equivalente di dose	Radiazione	Equivalente di dose	Organo	Radionuclide	Attività incorporata	Equivalente di dose	

Note (4):

IRRADIAZIONI ECCEZIONALI - CONCORDATE E/O NON CONCORDATE - ☐ SI(5) ☐ NO

CONTAMINAZIONE INTERNA (6) ☐ Presente ☐ Assente (alla data di compilazione del docum.)

OSSERVAZIONI

Firma dell'esperto qualificato (**)

....

Scheda personale dosimetrica per sola irradiazione ESTERNA

Lavoratore: ______________ Equivalenti di dose espressi in ______

ANNO	Tipo di irrad.	PERIODI												Totali	Firma E.Q.	data comun. M.A.
	Globale															

Tipo di dosi dosimetro/i usato/i

Dosimetria affidata a terzi ☐ No ☐ Si (specificare) ______________

Altre annotazioni. ______________

CONSERVAZIONE DELLA SCHEDA PERSONALE DOSIMETRICA

Cessazione dal lavoro con rischio da R.I. (2° comma art. 74 dal DPR 185/64)

Il lavoratore ....ha cessato il lavoro comportante esposizione al rischio da radiazioni ionizzanti il ....
La presente Scheda Persoanle Dosimetrica, completa di n........allegati, viene consegnata al datore dei lavoro che dovrà provvedere alla sua conservazione per almeno 30 anni e comunque per tutta la durata della vita dell'interessato.

Data........................ Firma dell'esperto qualificato

....

Cessazione dell'impresa (3° comma art. 74 del DPR 185/64)

La presente Scheda Personale Dosimetrica, completa di n........allegati, viene trasmessa all'Ispettorato Medico Centrale del Lavoro per cessazione dell'attività dell'impresa avvenuta il.........................

Data................ Firma del datore di lavoro

....

==

Dichiaro di ricevere in consegna dall'esperto qualificato - per la conservazione prevista dall'art. 74 del.DPR 13.2.64, n.185 - La Scheda Personale Dosimetrica del lavoratore ....che ha cessato il lavoro com portante esposizione al rischio da radiazioni ionizzanti in data................

Data........................ Firma del datore di lavoro

....

NOTE

(°) Pur trattandosi di dati occupazionali che devono essere forniti dal datore di lavoro, è prevista anche la firma dell'E.Q., a garanzia della corretta indicazione dei rischi connessi con la destinazione lavorativa e le mansioni del lavoratore e la relativa classificazione.
La firma del datore di lavoro potrà essere omessa se i dati richiesti vengono forniti a mezzo di apposita "scheda di destinazione lavorativa" o comunque per iscritto.
In tal caso la "scheda", o la comunicazione, sarà allegata alla scheda dosimetrica, fermo restando l'obbligo della compilazione del quadro I.

(°°) L'acquisizione dei dati e notizie relativi a precedenti esposizioni professionali compete al datore di lavoro.
La firma dell'E.Q. ne attesta l'esatta trascrizione.

(1) Professionalmente esposto: P.E. - Occasionalmente esposto: Cr 1

(2) Precisare parti del corpo interessate.

(3) In caso affermativo, precisare: data di inizio dell'attività, nominativo del datore di lavoro o, se lavoro autonomo, tipo di esposizione.

(4) Precisare se le dosi registrate sono dosi effettive, desunte da documentazioni dosimetriche, o dosi presunte, attribuite ex articolo 6 D.M. 6/6/1968.

(5) Indicare: data, tipo, equivalente/i di dose assorbito/i, attività incorporata.

(6) Se contaminazione interna presente, indicare: data o periodo di introduzione, radionuclide/i presente/i, attività alla data del controllo.

DOCUMENTO SANITARIO PERSONALE
(art. 81 del DPR 13.2.64,n.185)

LAVORATORE ....SESSO /_/M /_/F

LUOGO E DATA DI NASCITA ....

DOMICILIO....................Via..........................Tel..............

Il presente documento sanitario personale è istituito per:

/_/ esautimento del documento precedente

/_/ altri motivi:...

....

Firma del medico autorizzato

....

Il presente Documento Sanitario Personale, intestato al lavoratore..............
....é costituito da n.......pagine
ed è conforme al modello approvato con D.M. ....

Data .... Il Capo dell'Ispettorato Prov.le del lavoro

\- - - - - - - - - - - -

VISITA MEDICA PREVENTIVA

I DATI OCCUPAZIONALI

Datore di lavoro ....

Data di assunzione ....

Sede/i di lavoro ....

....

....

Destinazione lavorativa - Mansioni ....

....

....

Rischi da R. I. (connessi con la destinazione lavorativa e le mansioni)

[] Irradiazione ESTERNA [] Globale [] Parziale(1) ....

[] Irradiazione INTERNA(2)..

....

Eventuali osservaz. ....

....

Classificazione [] Professionalmente Esposto [] Altre(3).......................

Data inizio esposizione al rischio ....

Data.................... Firma del datore di lavoro(°)

....

(°) La firma del datore di lavoro è prevista a comprova dell'assolvimento dello obbligo di cui al 2° comma dell'art. 77 del DPR 185/64.

Detta firma può essere omessa se i dati occupazionali richiesti vengono forniti a mezzo di apposita scheda di destinazione lavorativa o comunque per iscritto. In tal caso, la scheda o la comunicazione sarà allegata al documento sanitario, fermo restando, per il medico autorizzato, l'obbligo della compilazione del presente quadro.

=======================================

(1) specificare parti del corpo interessate

(2) specificare radionuclide/i e organo/i critico/i

(3) specificare - Gr1, Gr2, ecc. - nel caso in cui la sorveglianza medica, il cui obbligo è attualmente previsto soltanto per i P.E., venga estesa a personale diversamente classificato

II-ANAMNESI LAVORATIVA (lavoro dipendente e/o autonomo con rischio da R.I.)

Equivalenti di dose accumulati (   )

Periodi		Datore di lavoro	Irradiazione ESTERNA					Irradiazione INTERNA				Equiv. di dose TOTALE GLOBALE
			Parziale			Globale						
dal	al		Organo	Radiazione	Equivalente di dose	Radiazione	Equivalente di dose	Organo	Radionuclide	Attività incorporata	Equivalente di dose	

IRRADIAZIONI ECCEZIONALI - concordate e/o non concordate (1) ☐ SI ☐ NO

CONTAMINAZIONE INTERNA (2) ☐ Presente ☐ Assente (alla data di compilazione del [illegible]

N.B. I dati dosimetrici relativi a precedenti esposizioni lavorative dovranno essere acquisiti a cura del datore di lavoro e trasmessi al medico autorizzato previa verifica e valutazione dell'esperto qualificato, con le eventuali osservazioni e precisazioni del caso.

(1) in caso affermativo, indicare: data, tipo, equival. di dose assorb. e/o attiv. incorp.
(2) se contaminazione interna presente, indicare: data o periodo di introduzione, radionuclide/i presente/i, attività alla data del controllo, stima dose impegnata.

III ANAMNESI FAMILIARE

IV ANAMNESI PERSONALE

Infortuni - Traumi (lavorativi/extralavorativi)..........................

....

....

Riconoscimenti di invalidità (Inval. Civile, INPS, INAIL, Assicuraz. Private)

....

....

Contemporanea esposizione al rischio da R.I. in altre sedi lavorative

....

....

Altre notizie...

....

Data ______________ Firma del lavoratore

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

V ESAME CLINICO GENERALE

VI ACCERTAMENTI INTEGRATIVI (specialistici e/o di laboratorio)

(indicare gli accertamenti eseguiti e - sommariamente - il loro esito)

VII VALUTAZIONI CONCLUSIVE (dei dati clinico - anamnestici e dei risultati degli accertamenti integrativi, in relazione ai rischi occupazionali)

VIII GIUDIZIO DI IDONEITA' (all'esposizione professionale al rischio da R.I.

☐ Idoneo

☐ Idoneo con le seguenti prescrizioni...........................

....

☐ Temporaneamente non idoneo - Può essere sottoposto a nuova visita medica il .... previa esecuzione dei seguenti accertamenti

....

☐ Non Idoneo

☐ In Osservazione - Può lavorare in zona controllata fino al......
Da sottoporre a nuova visita medica il .... previa esecuzione dei seguenti accertamenti...........................

Avverso il giudizio di cui sopra è ammesso RICORSO all'Ispettorato del lavoro, entro il termine di trenta giorni, ai sensi dell'art.86 del DPR 185/64

Data................

Firma del datore di lavoro
....

Firma del medico autorizzato
....

IX TRASMISSIONE DEL GIUDIZIO AL DATORE DI LAVORO

effettuata il.............. a mezzo..................................

Firma del medico autorizzato
....

==

Il lavoratore...................................... in data...............
è stato sottoposto alla visita medica PREVENTIVA di cui all'art. 77 del DPR 185/64 con il seguente esito:

☐ Idoneo

☐ Idoneo con le seguenti prescrizioni..............................
....

☐ Temporaneamente non idoneo - Può essere sottoposto a nuova visita medica il .... previa esecuzione dei seguenti accertamenti..............
....

☐ Non Idoneo

☐ In Osservazione - Può lavorare in zona controllata fino al ....
Da sottoporre a nuova visita medica il .... previa esecuzione dei seguenti accertamenti...
....

Data................

Firma del medico autorizzato
....

VISITA MEDICA n./___/

/_7 PERIODICA /_7 STRAORDINARIA /_7 ECCEZIONALE

Motivazione: /_7 cambiamento mansioni

/_7 lavoratore in osservazione o temporaneamente non idoneo

/_7 altri motivi..

I DATI OCCUPAZIONALI

Variaz. destinaz. lavorat. o mansione /_7 NO /_7 SI ....

....

Rischi da R.I. /_7 Irradiaz. ESTERNA /_7 Globale /_7 Parziale(1).......

....

/_/ Irradiaz. INTERNA(2)...............................

Eventuali osservazioni...................................

Classificazione: /_7 Professionalmente esposto /_7 Altre(3).............

Firma del datore di lavoro(°)

II DATI DOSIMETRICI

Equival. di dose assorbito (dall'ultima visita) - corpo intero...........

\- ....

Equivalente di dose accumulato - corpo intero...........

\- ....

Attività incorporata...

Irradiazioni eccezionali (concordate/non concordate) /_7NO /_7SI........

....

Superamenti di dose /_/NO /_7SI.....................................

III ANAMNESI INTERCORRENTE

Infortuni - Traumi (lavorativi/extralavorativi)..........................

....

Riconoscimenti di invalidità...

....

Contemporanea esposizione al rischio da R.I. in altre sedi lavorative.....

....

(1) (2) (3) vedi note a pag. 2

(°) la firma del datore di lav. va apposta in caso di variazione della destinazione lavorativa o mansione e può essere omessa se i dati richiesti vengono forniti a mezzo di scheda di destinazione lavorativa o comunque per iscritto. In tal caso la scheda o la comunicazione sarà allegata al documento sanitario, fermo restando, per il medico autorizzato l'obbligo della compilazione del quadro.

IV ESAME OBIETTIVO (con particolare riferimento ad eventuali modificazioni rispetto alla visita precedente)

V ACCERTAMENTI INTEGRATIVI - specialisti e/o di laboratorio - (indicare gli accertamenti eseguiti e-sommariamente-il loro esito)

VI VALUTAZIONI CONCLUSIVE (dei dati clinico-anamnestici e dei risultati degli accertamenti integrativi, in relazione ai rischi occupazionali)

VII GIUDIZIO DI IDONEITA'

☐ NON Idoneo

☐ In osservazione ....

Da sottoporre a nuova visita medica il......... previa esecuzione

dei seguenti accertamenti......................................

☐ IDONEO

☐ Idoneo con le seguenti limitazioni e/o precauzioni..................

☐ Prosecuzione della Sorveglianza Medica..............................

Da sottoporre a nuova visita medica il...........previa esecuzione
dei seguenti accertamenti...

Avverso il giudizio di cui sopra è ammesso RICORSO all'Ispettorato del Lavoro entro il termine di trenta giorni, ai sensi dell'art.86 del DPR 185/64.

Data.................

Firma del lavoratore Firma del medico autorizzato

....

VIII TRASMISSIONE DEL GIUDIZIO AL DATORE DI LAVORO

Effettuata il .... a mezzo...............................

Firma del medico autorizzato

....

==

Il lavoratore........................in data.........................

è stato sottoposto a visita medica ☐ Periodica ☐ Straordinaria ☐ Eccezionale con il seguente esito:

☐ Non Idoneo

☐ In Osservazione...

Da sottoporre a nuova visita medica il ....previa esecuzione dei

seguenti accertamenti...

☐ IDONEO

☐ Idoneo con le seguenti limitazioni e/o precauzioni...................

☐ Prosecuzione della Sorveglianza Medica..............................
Da sottoporre a nuova visita medica il ....previa esecuzione dei
seguenti accertamenti...

Data.....................

Firma del medico autorizzato

CONSERVAZIONE DEL DOCUMENTO SANITARIO PEROSNALE

- Cessazione del lavoro con rischio R.I. (in costanza del rapporto di lavoro)

Il lavoratore............................ha cessato il lavoro comportante esposizione al rischio da radiazioni ionizzanti il..........................

Il presente documento sanitario personale - completo di n.........allegati - verrà conservato, secondo quanto previsto dal 2° comma dell'art.81 del D.P.R. 185/64 presso...

Data.................... Firma del medico autorizzato

....

- Cessazione dell'impresa / Risoluzione del rapporto di lavoro

Il presente documento sanitario personale, completo di n...........allegati, viene inviato all'Ispettorato Medico Centrale del Lavoro - ai sensi del 3° comma dell'art.81 del D.P.R. 185/64 - per:

/7 Cessazione dell'attività dell'impresa, avvenuta il ....

/7 Risoluzione del rapporto di lavoro, avvenuta il ....

Data.................... Firma del medico autorizzato

....

CESSAZIONE DALL'INCARICO DEL MEDICO AUTORIZZATO

- Per cessazione dell'incarico, avvenuta il..............il presente documento sanitario personale - completo di n...............allegati - viene consegnato al medico autorizzato Dr...

Data..................... Firma del medico autorizzato uscente

....

- Dichiaro di ricevere dal Dr......................., che cessa dall'incarico di medico autorizzato, il presente documento completo di n.........allegati.

Data................. Firma del medico autorizzato

....

91G0074

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 novembre 1990.

Approvazione di nuove condizioni di polizza regolanti le modalità assuntive delle assicurazioni vita in relazione al rischio di decesso da infezione HIV, presentate dalla Assicuratrice edile S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742; recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 15 marzo 1990 della Assicuratrice edile S.p.a. intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica sostitutive delle analoghe già approvate, nonché di condizioni di polizza regolanti i contratti assunti con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore;

Vista la lettera n. 22594 del 24 luglio 1990, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica, sostitutive delle analoghe già approvate, e le condizioni di polizza per le assicurazioni assunte con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore, presentate dalla Assicuratrice edile S.p.a., con sede in Milano.

Art. 2.

Nell'ipotesi di coperture assicurative superiori a lire 300 milioni, l'impresa di cui al precedente art. 1 può assumere il rischio solo previa effettuazione della siero-diagnosi HIV nei confronti dell'assicurato, fatta salva — in caso di rifiuto dell'assicurando medesimo a sottoporsi alla predetta diagnosi — la facoltà dell'impresa di aderire comunque alla stipulazione del contratto, introducendo nello stesso una clausola di carenza settennale limitatamente al decesso riconducibile ad AIDS.

Per coperture assicurative pari o inferiori a lire 300 milioni, la siero-diagnosi HIV può essere richiesta qualora dalle risposte fornite dall'assicurando al questionario assuntivo emergano elementi che rendano necessaria una più approfondita conoscenza del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0720

DECRETO 23 novembre 1990.

Approvazione di nuove condizioni di polizza regolanti le modalità assuntive delle assicurazioni vita in relazione al rischio di decesso da infezione HIV, presentate dalla Arca vita S.p.a., in Verona.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 6 e 12 marzo 1990 della Arca vita S.p.a. intese ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica sostitutive delle analoghe già approvate, nonché di condizioni di polizza regolanti i contratti assunti con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore;

Vista la lettera n. 22595 del 24 luglio 1990, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica, sostitutive delle analoghe già approvate, e le condizioni di polizza per le assicurazioni assunte con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore, presentate dalla Arca vita S.p.a., con sede in Verona.

Art. 2.

Nell'ipotesi di coperture assicurative superiori a lire 300 milioni, l'impresa di cui al precedente art. 1 può assumere il rischio solo previa effettuazione della siero-diagnosi HIV nei confronti dell'assicurato, fatta salva — in caso di rifiuto dell'assicurando medesimo a sottoporsi alla predetta diagnosi — la facoltà dell'impresa di aderire comunque alla stipulazione del contratto, introducendo nello stesso una clausola di carenza settennale limitatamente al decesso riconducibile ad AIDS.

Per coperture assicurative pari o inferiori a lire 300 milioni, la siero-diagnosi HIV può essere richiesta qualora dalle risposte fornite dall'assicurando al questionario assuntivo emergano elementi che rendano necessaria una più approfondita conoscenza del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0721

DECRETO 23 novembre 1990.

Approvazione di nuove condizioni di polizza regolanti le modalità assuntive delle assicurazioni vita in relazione al rischio di decesso da infezione HIV, presentate dalla Intercontinentale assicurazioni S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 4 aprile 1990 della Intercontinentale assicurazioni S.p.a. intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica sostitutive delle analoghe già approvate, nonché di condizioni di polizza regolanti i contratti assunti con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore;

Vista la lettera n. 22567 del 24 luglio 1990 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica, sostitutive delle analoghe già approvate, e le condizioni di polizza per le assicurazioni assunte con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore, presentate dalla Intercontinentale assicurazioni S.p.a., con sede in Roma.

Art. 2.

Nell'ipotesi di coperture assicurative superiori a lire 300 milioni, l'impresa di cui al precedente art. 1 può assumere il rischio solo previa effettuazione della siero-diagnosi HIV nei confronti dell'assicurato, fatta salva — in caso di rifiuto dell'assicurando medesimo a sottoporsi alla predetta diagnosi — la facoltà dell'impresa di aderire comunque alla stipulazione del contratto, introducendo nello stesso una clausola di carenza settennale limitatamente al decesso riconducibile ad AIDS.

Per coperture assicurative pari o inferiori a lire 300 milioni, la siero-diagnosi HIV può essere richiesta qualora dalle risposte fornite dall'assicurando al questionario assuntivo emergano elementi che rendano necessaria una più approfondita conoscenza del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0722

DECRETO 23 novembre 1990.

Approvazione di nuove condizioni di polizza regolanti le modalità assuntive delle assicurazioni vita in relazione al rischio di decesso da infezione HIV, presentate dalla Compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 30 novembre 1989 e 9 marzo 1990 della Compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a. intese ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica sostitutive delle analoghe già approvate, nonché di condizioni di polizza regolanti i contratti assunti con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore;

Vista la lettera n. 22575 del 24 luglio 1990 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica, sostitutive delle analoghe già approvate, e le condizioni di polizza per le assicurazioni assunte con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore, presentate dalla Compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a., con sede in Roma.

Art. 2.

Nell'ipotesi di coperture assicurative superiori a lire 300 milioni, l'impresa di cui al precedente art. 1 può assumere il rischio solo previa effettuazione della siero-diagnosi HIV nei confronti dell'assicurato, fatta salva — in caso di rifiuto dell'assicurando medesimo a sottoporsi alla predetta diagnosi — la facoltà dell'impresa di aderire comunque alla stipulazione del contratto, introducendo nello stesso una clausola di carenza settennale limitatamente al decesso riconducibile ad AIDS.

Per coperture assicurative pari o inferiori a lire 300 milioni, la siero-diagnosi HIV può essere richiesta qualora dalle risposte fornite dall'assicurando al questionario assuntivo emergano elementi che rendano necessaria una più approfondita conoscenza del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0723

DECRETO 23 novembre 1990.

Approvazione di nuove condizioni di polizza regolanti le modalità assuntive delle assicurazioni vita in relazione al rischio di decesso da infezione HIV, presentate dalla Società cattolica di assicurazione cooperativa a responsabilità limitata, in Verona.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 5 e 12 marzo 1990 della Società cattolica di assicurazione cooperativa a responsabilità limitata intese ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica sostitutive delle analoghe già approvate, nonché di condizioni di polizza regolanti i contratti assunti con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore;

Vista la lettera n. 22603 del 25 luglio 1990 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica, sostitutive delle analoghe già approvate, e le condizioni di polizza per le assicurazioni assunte con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore, presentate dalla Società cattolica di assicurazione cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Verona.

Art. 2.

Nell'ipotesi di coperture assicurative superiori a lire 300 milioni, l'impresa di cui al precedente art. 1 può assumere il rischio solo previa effettuazione della siero-diagnosi HIV nei confronti dell'assicurato, fatta salva — in caso di rifiuto dell'assicurando medesimo a sottoporsi alla predetta diagnosi — la facoltà dell'impresa di aderire comunque alla stipulazione del contratto, introducendo nello stesso una clausola di carenza settennale limitatamente al decesso riconducibile ad AIDS.

Per coperture assicurative pari o inferiori a lire 300 milioni, la siero-diagnosi HIV può essere richiesta qualora dalle risposte fornite dall'assicurando al questionario assuntivo emergano elementi che rendano necessaria una più approfondita conoscenza del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0724

DECRETO 23 novembre 1990.

Approvazione di nuove condizioni di polizza regolanti le modalità assuntive delle assicurazioni vita in relazione al rischio di decesso da infezione HIV, presentate dalla Pricoa vita S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 18 maggio e 27 giugno 1990 della Pricoa vita S.p.a. intese ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica sostitutive delle analoghe già approvate, nonché di condizioni di polizza regolanti i contratti assunti con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore;

Vista la lettera n. 22610 del 25 luglio 1990 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica, sostitutive delle analoghe già approvate, e le condizioni di polizza per le assicurazioni assunte con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore, presentate dalla Pricoa vita S.p.a., con sede in Roma.

Art. 2.

Nell'ipotesi di coperture assicurative superiori a lire 300 milioni, l'impresa di cui al precedente art. 1 può assumere il rischio solo previa effettuazione della siero-diagnosi HIV nei confronti dell'assicurato, fatta salva — in caso di rifiuto dell'assicurando medesimo a sottoporsi alla predetta diagnosi — la facoltà dell'impresa di aderire comunque alla stipulazione del contratto, introducendo nello stesso una clausola di carenza settennale limitatamente al decesso riconducibile ad AIDS.

Per coperture assicurative pari o inferiori a lire 300 milioni, la siero-diagnosi HIV può essere richiesta qualora dalle risposte fornite dall'assicurando al questionario assuntivo emergano elementi che rendano necessaria una più approfondita conoscenza del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0725

DECRETO 23 novembre 1990.

Approvazione di nuove condizioni di polizza regolanti le modalità assuntive delle assicurazioni vita in relazione al rischio di decesso da infezione HIV, presentate dalla Mediolanum vita S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 22 febbraio e 15 marzo 1990 della Mediolanum vita S.p.a. intese ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica sostitutive delle analoghe già approvate, nonché di condizioni di polizza regolanti i contratti assunti con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore;

Vista la lettera n. 22619 del 25 luglio 1990 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica, sostitutive delle analoghe già approvate, e le condizioni di polizza per le assicurazioni assunte con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore, presentate dalla Mediolanum vita S.p.a., con sede in Milano.

Art. 2.

Nell'ipotesi di coperture assicurative superiori a lire 300 milioni, l'impresa di cui al precedente art. 1 può assumere il rischio solo previa effettuazione della siero-diagnosi HIV nei confronti dell'assicurato, fatta salva — in caso di rifiuto dell'assicurando medesimo a sottoporsi alla predetta diagnosi — la facoltà dell'impresa di aderire comunque alla stipulazione del contratto, introducendo nello stesso una clausola di carenza settennale limitatamente al decesso riconducibile ad AIDS.

Per coperture assicurative pari o inferiori a lire 300 milioni, la siero-diagnosi HIV può essere richiesta qualora dalle risposte fornite dall'assicurando al questionario assuntivo emergano elementi che rendano necessaria una più approfondita conoscenza del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0726

DECRETO 23 novembre 1990.

Approvazione di nuove condizioni di polizza regolanti le modalità assuntive delle assicurazioni vita in relazione al rischio di decesso da infezione HIV, presentate dalla Mare vita assicurazioni S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 21 febbraio e 14 marzo 1990 della Mare vita assicurazioni S.p.a. intese ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica sostitutive delle analoghe già approvate, nonché di condizioni di polizza regolanti i contratti assunti con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore;

Vista la lettera n. 22620 del 25 luglio 1990 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica, sostitutive delle analoghe già approvate, e le condizioni di polizza per le assicurazioni assunte con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore, presentate dalla Mare vita assicurazioni S.p.a., con sede in Milano.

Art. 2.

Nell'ipotesi di coperture assicurative superiori a lire 300 milioni, l'impresa di cui al precedente art. 1 può assumere il rischio solo previa effettuazione della siero-diagnosi HIV nei confronti dell'assicurato, fatta salva — in caso di rifiuto dell'assicurando medesimo a sottoporsi alla predetta diagnosi — la facoltà dell'impresa di aderire comunque alla stipulazione del contratto, introducendo nello stesso una clausola di carenza settennale limitatamente al decesso riconducibile ad AIDS.

Per coperture assicurative pari o inferiori a lire 300 milioni, la siero-diagnosi HIV può essere richiesta qualora dalle risposte fornite dall'assicurando al questionario assuntivo emergano elementi che rendano necessaria una più approfondita conoscenza del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0727

DECRETO 23 novembre 1990.

Approvazione di nuove condizioni di polizza regolanti le modalità assuntive delle assicurazioni vita in relazione al rischio di decesso da infezione HIV, presentate dalla Minerva vita assicurazioni S.p.a., in Segrate.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 14 marzo 1990 della Minerva vita assicurazioni S.p.a. intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica sostitutive delle analoghe già approvate, nonché di condizioni di polizza regolanti i contratti assunti con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore;

Vista la lettera n. 22601 del 25 luglio 1990 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica, sostitutive delle analoghe già approvate, e le condizioni di polizza per le assicurazioni assunte con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore, presentate dalla Minerva vita assicurazioni S.p.a., con sede in Segrate.

Art. 2.

Nell'ipotesi di coperture assicurative superiori a lire 300 milioni, l'impresa di cui al precedente art. 1 può assumere il rischio solo previa effettuazione della siero-diagnosi HIV nei confronti dell'assicurato, fatta salva — in caso di rifiuto dell'assicurando medesimo a sottoporsi alla predetta diagnosi — la facoltà dell'impresa di aderire comunque alla stipulazione del contratto, introducendo nello stesso una clausola di carenza settennale limitatamente al decesso riconducibile ad AIDS.

Per coperture assicurative pari o inferiori a lire 300 milioni, la siero-diagnosi HIV può essere richiesta qualora dalle risposte fornite dall'assicurando al questionario assuntivo emergano elementi che rendano necessaria una più approfondita conoscenza del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0728

DECRETO 23 novembre 1990.

Approvazione di nuove condizioni di polizza regolanti le modalità assuntive delle assicurazioni vita in relazione al rischio di decesso da infezione HIV, presentate dalla Veneta vita S.p.a., in Padova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 27 febbraio e 28 marzo 1990 della Veneta vita S.p.a. intese ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica sostitutive delle analoghe già approvate, nonché di condizioni di polizza regolanti i contratti assunti con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore;

Vista la lettera n. 22613 del 25 luglio 1990 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica, sostitutive delle analoghe già approvate, e le condizioni di polizza per le assicurazioni assunte con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore, presentate dalla Veneta vita S.p.a., con sede in Padova.

Art. 2.

Nell'ipotesi di coperture assicurative superiori a lire 300 milioni, l'impresa di cui al precedente art. 1 può assumere il rischio solo previa effettuazione della siero-diagnosi HIV nei confronti dell'assicurato, fatta salva — in caso di rifiuto dell'assicurando medesimo a sottoporsi alla predetta diagnosi — la facoltà dell'impresa di aderire comunque alla stipulazione del contratto, introducendo nello stesso una clausola di carenza settennale limitatamente al decesso riconducibile ad AIDS.

Per coperture assicurative pari o inferiori a lire 300 milioni, la siero-diagnosi HIV può essere richiesta qualora dalle risposte fornite dall'assicurando al questionario assuntivo emergano elementi che rendano necessaria una più approfondita conoscenza del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0729

DECRETO 23 novembre 1990.

Approvazione di nuove condizioni di polizza regolanti le modalità assuntive delle assicurazioni vita in relazione al rischio di decesso da infezione HIV, presentate dalla Universo vita S.p.a., in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 5 e 21 marzo 1990 della Universo vita S.p.a. intese ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica sostitutive delle analoghe già approvate, nonché di condizioni di polizza regolanti i contratti assunti con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore;

Vista la lettera n. 22614 del 25 luglio 1990 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica, sostitutive delle analoghe già approvate, e le condizioni di polizza per le assicurazioni assunte con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore, presentate dalla Universo vita S.p.a., con sede in Bologna.

Art. 2.

Nell'ipotesi di coperture assicurative superiori a lire 300 milioni, l'impresa di cui al precedente art. 1 può assumere il rischio solo previa effettuazione della siero-diagnosi HIV nei confronti dell'assicurato, fatta salva — in caso di rifiuto dell'assicurando medesimo a sottoporsi alla predetta diagnosi — la facoltà dell'impresa di aderire comunque alla stipulazione del contratto, introducendo nello stesso una clausola di carenza settennale limitatamente al decesso riconducibile ad AIDS.

Per coperture assicurative pari o inferiori a lire 300 milioni, la siero-diagnosi HIV può essere richiesta qualora dalle risposte fornite dall'assicurando al questionario assuntivo emergano elementi che rendano necessaria una più approfondita conoscenza del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0730

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 11 *febbraio 1991.*

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° marzo 1985 (decennali), 1° marzo 1986 (decennali), 1° marzo 1987 (decennali) e 18 marzo 1987 (settennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di marzo 1991 e scadenza nel mese di marzo 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 311367/66-AU-80 del 14 febbraio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 23 febbraio 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° marzo 1985, sottoscritti per l'importo di L. 12.248.627.000.000;

n. 621535/66-AU-105 del 22 febbraio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 dell'8 marzo 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° marzo 1986, sottoscritti per l'importo di L. 2.580.000.000.000.

n. 425810/66-AU-129 del 26 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 23 marzo 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° marzo 1987, sottoscritti per l'importo di lire 5.000 miliardi;

n. 425924/66-AU-130 del 6 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 30 marzo 1987, recante un'emissione di CTS settennali con godimento 18 marzo 1987, sottoscritti per l'importo di L. 1.927.224.000.000.

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Visto il decreto ministeriale n. 426161 del 7 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1987, con cui, fra l'altro, è stato modificato l'art. 5 dei suddetti decreti n. 425810 del 26 febbraio 1987 e n. 425924 del 6 marzo 1987, disponendosi che i pagamenti degli interessi verranno effettuati arrotondando alle 5 lire più vicine l'importo delle cedole relative al taglio minimo da lire un milione e determinando per moltiplicazione le cedole afferenti agli altri tagli;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di marzo 1991 e scadenza nel mese di marzo 1992;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso di interesse delle cedole, con godimento nel mese di marzo 1991, relative ai suddetti certificati di credito:

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 311367 del 14 febbraio 1985, n. 621535 del 22 febbraio 1986, n. 425810 del 26 febbraio 1987 e n. 425924 del 6 marzo 1987, meglio citati nelle premesse, il tasso di interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di marzo 1992, è determinato nella misura:

dell'11,70% per i CCT decennali 1° marzo 1985 - codice ABI 12825, emessi per L. 12.248.627.000.000, cedola n. 7;

dell'11,95% per i CCT decennali 1° marzo 1986 - codice ABI 12854, emessi per L. 2.580.000.000.000, cedola n. 6;

del 12,90% per i CCT decennali 1° marzo 1987 - codice ABI 12879, emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 5;

del 6,05% per i CTS settennali 18 marzo 1987 - codice ABI 12880, emessi per L. 1.927.224.000.000, cedola n. 5.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto, tenuto conto di quanto disposto dal decreto ministeriale del 7 aprile 1987, citato nelle premesse, è di L. 2.502.986.320.280, così ripartite:

L. 1.433.089.359.000 per i CCT decennali 1° marzo 1985;
L. 308.310.000.000 per i CCT decennali 1° marzo 1986;
L. 644.987.500.000 per i CCT decennali 1° marzo 1987;
L. 116.599.461.280 per i CTS settennali 18 marzo 1987,
e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 1991

Il Ministro: CARLI

91A0773

DECRETO 11 febbraio 1991.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° settembre 1984 (settennali), 1° marzo 1988 (quinquennali), 1° settembre 1988 (quinquennali), 1° marzo 1989 (quinquennali), 15 marzo 1989 (quinquennali), 1° settembre 1989 (quinquennali), 1° marzo 1990 (quinquennali) e 1° settembre 1990 (quinquennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di marzo 1991 e scadenza nel mese di settembre 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 212271/66-AU-71 del 21 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 1° settembre 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° settembre 1984, sottoscritti per l'importo di lire 8.500 miliardi;

n. 250901/66-AU-154 del 27 febbraio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° marzo 1988, sottoscritti per l'importo di lire 3.000 miliardi;

n. 253653/66-AU-167 del 25 agosto 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 17 settembre 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° settembre 1988, sottoscritti per l'importo di lire 3.500 miliardi;

n. 570252/66-AU-180 del 22 febbraio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1989, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° marzo 1989, sottoscritti per l'importo di lire 1.500 miliardi;

n. 570324/66-AU-181 del 10 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1989, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 15 marzo 1989, sottoscritti per l'importo di lire 1.500 miliardi;

n. 570971/66-AU-194 del 23 agosto 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 1989, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° settembre 1989, sottoscritti per l'importo di lire 5.000 miliardi;

n. 192224/66-AU-210 del 21 febbraio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 1989, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° marzo 1990, sottoscritti per l'importo di lire 14.500 miliardi;

n. 193044/66-AU-220 del 23 agosto 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 17 settembre 1990, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° settembre 1990, sottoscritti per l'importo di L. 9.037.860.000.000;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di marzo 1991 e scadenza nel mese di settembre 1991;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso di interesse delle cedole, con godimento nel mese di marzo 1991, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 212271 del 21 agosto 1984, n. 250901 del 27 febbraio 1988, n. 253653 del 25 agosto 1988, n. 570252 del 22 febbraio 1989, n. 570324 del 10 marzo 1989, n. 570971 del 23 agosto 1989, n. 192224 del 21 febbraio 1990 e n. 193044 del 23 agosto 1990, meglio specificati nelle premesse, il tasso di interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di settembre 1991, è determinato nella misura:

del 6,20% per i CCT settennali 1° settembre 1984 - codice ABI 12815, emessi per lire 8.500 miliardi, cedola n. 14;

del 6,60% per i CCT quinquennali 1° marzo 1988 - codice ABI 13013, emessi per lire 3.000 miliardi, cedola n. 7;

del 6,80% per i CCT quinquennali 1° settembre 1988 - codice ABI 13023, emessi per lire 3.500 miliardi, cedola n. 6;

del 6,80% per i CCT quinquennali 1° marzo 1989 - codice ABI 13034, emessi per lire 1.500 miliardi, cedola n. 5;

del 6,80% per i CCT quinquennali 15 marzo 1989 - codice ABI 13035, emessi per lire 1.500 miliardi, cedola n. 5;

del 6,80% per i CCT quinquennali 1° settembre 1989 - codice ABI 13052, emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 4;

del 6,80% per i CCT quinquennali 1° marzo 1990 - codice ABI 13074, emessi per lire 14.500 miliardi, cedola n. 3;

del 6,80% per i CCT quinquennali 1° settembre 1990 - codice ABI 13085, emessi per L. 9.037.860.000.000, cedola n. 2.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 3.107.574.480.000, così ripartite:

L. 527.000.000.000 per i CCT settennali 1° settembre 1984;
L. 198.000.000.000 per i CCT quinquennali 1° marzo 1988;
L. 238.000.000.000 per i CCT quinquennali 1° settembre 1988;
L. 102.000.000.000 per i CCT quinquennali 1° marzo 1989;
L. 102.000.000.000 per i CCT quinquennali 15 marzo 1989;
L. 340.000.000.000 per i CCT quinquennali 1° settembre 1989;
L. 986.000.000.000 per i CCT quinquennali 1° marzo 1990;
L. 614.574.480.000 per i CCT quinquennali 1° settembre 1990,
e farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 1991

Il Ministro: CARLI

91A0774

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 6 febbraio 1991.

Divieto di vendita e impiego della sostanza attiva diserbante atrazina. (Ordinanza n. 705/475).

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti e delle bevande;

Visto il regolamento concernente la disciplina della produzione del commercio e della vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;

Vista l'ordinanza ministeriale 21 marzo 1990 (n. 705/267) relativa a «divieti e nuove prescrizioni concernenti l'impiego di alcune sostanze attive diserbanti»;

Rilevato l'andamento della contaminazione di atrazina nelle acque destinate al consumo umano nel corso dell'anno 1990, che evidenzia situazioni di rischio;

Sentita la commissione consultiva di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, nella seduta del 29 gennaio 1991;

Ritenuta la necessità di vietare anche per il corrente anno la vendita e l'impiego di tutte le formulazioni contenenti atrazina da sola o in associazione con altri diserbanti;

Rilevata la necessità di provvedere con procedura d'urgenza al fine di rendere le nuove prescrizioni efficaci, per quanto possibile, fin dalla imminente campagna agricola;

Ordina:

Articolo unico

1. A far data dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e per tutto l'anno 1991 sono vietati la vendita e tutti gli impieghi delle formulazioni contenenti atrazina da sola o in associazione con altri diserbanti su tutto il territorio nazionale.

2. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 6 febbraio 1991

Il Ministro: DE LORENZO

91A0757

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 5 febbraio 1991.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Cerro al Volturno in provincia di Isernia. (Ordinanza n. 2087/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente la utilizzazione di somme assegnate per scopi determinati al fondo per la protezione civile e non interamente impiegate;

Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, sono esaurite, e che pertanto, al fine di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti idrogeologici, che si appalesa improcrastinabile, è necessario far ricorso alla residua disponibilità dell'assegnazione disposta dall'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987, che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del fondo della protezione civile;

Viste le risultanze del verbale di sopralluogo datato 18 giugno 1987 nel quale il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha ravvisato una situazione di pericolo incombente nelle località Valloni, Vallone Ciurciola, S. Vittore e Foci nel comune di Cerro al Volturno;

Vista la nota n. 96 datata 9 gennaio 1991 del comune di Cerro al Volturno con la quale si quantifica il costo totale di massima per il risanamento dei movimenti franosi sopra citati in L. 6.000.000.000;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata la necessità di consentire un primo finanziamento teso alla riduzione dei più immediato pericolo per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone.

Art. 1

Per le finalità di cui in premessa, la regione Molise è autorizzata all'esecuzione delle opere tese all'eliminazione del più immediato pericolo incombente per dissesto idrogeologico.

Art. 2.

Per l'esecuzione dell'intervento di cui all'art. 1 è assegnata alla regione Molise la somma di L. 800.000.000.

Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni e integrazioni, nonché sulle residue disponibilità di cui alla legge 28 febbraio 1990, n. 38.

Art. 3.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili e per la loro attuazione la regione Molise può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra non meno di dieci ditte, fatta salva ogni più celere procedura di legge.

L'ente attuatore è tenuto ad effettuare la consegna dei lavori entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

L'inadempienza, non giustificata da comprovate cause di forza maggiore, potrà comportare la decadenza del provvedimento con recupero delle somme assegnate.

Art. 4.

La regione Molise, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, invierà periodicamente al Dipartimento della protezione civile una relazione sull'andamento dei lavori.

Art. 5.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 1991

Il Ministro: LATTANZIO

91A0770

ORDINANZA 6 febbraio 1991.

Provvedimenti per assicurare la sistemazione alloggiativa in roulottes e prefabbricati leggeri (containers) delle popolazioni colpite dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nella Sicilia orientale. (Ordinanza n. 2089/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 414;

Visto l'art. 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730;

Considerato che, a seguito degli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990 nella Sicilia orientale, che hanno colpito numerosi comuni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, sono stati gravemente danneggiati fabbricati adibiti a civili abitazioni, a scuole e ad uffici pubblici, per cui risultano, alla data odierna, complessivamente 4.832 nuclei fasmiliari senza tetto per un ammontare di circa 14.000 persone, 224 edifici pubblici e 59 scuole inagibili;

Tenuto conto che si è reso necessario dare una prima, immediata sistemazione alloggiativa alle suddette persone mediante l'invio di 1.200 roulottes e che si stà provvedendo all'invio, nelle stesse località, di altrettanti prefabbricati leggeri (containers) allo scopo di dare alle suddette popolazioni, temporaneamente alloggiate nelle roulottes, una sistemazione meno precaria e più confortevole in considerazione del fatto che la riattazione dei fabbricati dichiarati inagibili si protrarrà per parecchi mesi;

Tenuto conto, altresì, che il numero dei prefabbricati leggeri (containers) efficienti a disposizione non consente di soddisfare l'esigenza sopraindicata, e che, pertanto, si rende necessario intensificare al massimo l'attività di riparazione di detti manufatti svolta dal Raggruppamento autonomo per il recupero dei beni mobili della protezione civile;

Considerata, altresì, la necessità di ricostituire il parco delle roulottes e dei prefabbricati leggeri (containers) al fine di poter fronteggiare tempestivamente eventuali ulteriori emergenze;

Tenuto conto inoltre che, sulla base anche della richiesta formulata dal commissario coordinatore per gli interventi nelle zone terremotate della Sicilia orientale con nota n. 70 in data 26 dicembre 1990, si rende necessario che i predetti prefabbricati leggeri vengano adeguatamente arredati e forniti di impianti di climatizzazione in grado di assicurare condizioni di vivibilità in tutte le stagioni;

Considerate, infine, l'esigenza e l'urgenza di disporre in merito alla semplificazione delle procedure per consentire il più celere impiego, recupero, riparazione e riutilizzo dei manufatti sopraindicati (roulottes e containers), nonché di garantire l'immediato trasporto degli stessi nelle zone colpite dal menzionato sisma;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma,

Dispone:

Art. 1.

Per le attività connesse al reperimento, alla riparazione, al ripristino ed a quant'altro necessario alla idonea utilizzazione, alla movimentazione ed al posizionamento delle roulottes, dalle zone in cui in atto sono collocate alle aree della Sicilia orientale colpite dal sisma del 13-16 dicembre 1990, nonché al recupero e alla riattazione delle stesse una volta cessata l'esigenza del loro utilizzo, provvedono, anche in deroga alle vigenti disposizioni ivi comprese quelle della contabilità generale dello Stato, il Ministero della difesa, per quanto attiene le roulottes stoccate presso le proprie aree ed il Ministero dell'interno per quanto concerne le roulottes stoccate presso i C.A.P.I.

I predetti Ministeri, data l'urgenza determinata dalla particolare situazione di emergenza, sono, altresì, autorizzati ad affidare i relativi lavori a ditte specializzate con il procedimento della trattativa privata, o in economia, approvando e rendendo esecutivi i relativi atti negoziali.

Art. 2.

Per le attività connesse al reperimento, alla riparazione, alla completa rimessa in efficienza ed a quant'altro necessario alla idonea utilizzazione, alla movimentazione ed al posizionamento dei fabbricati leggeri (containers) dalle zone in cui in atto sono collocati alle aree della Sicilia orientale colpite dal sisma del 13-16 dicembre 1990, nonché al recupero e alla riattazione degli stessi una volta cessata l'esigenza del loro utilizzo, provvede il Raggruppamento autonomo recupero beni mobili della protezione civile su richiesta del Dipartimento della protezione civile.

Il suddetto Raggruppamento autonomo è altresì incaricato di provvedere alla riparazione e completa rimessa in efficienza di 1.200 prefabbricati leggeri (containers) in dotazione al Dipartimento per la protezione civile, sia per uso abitativo che di tipo sociale.

Data l'urgenza determinata dalla particolare situazione di emergenza, il predetto Raggruppamento è autorizzato ad agire, per le attività di cui ai precedenti commi, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle della contabilità generale dello Stato, nonché ad affidare i relativi lavori a ditte specializzate o, comunque, in grado di eseguire i lavori stessi, con il procedimento della trattativa privata, o in economia, approvando e rendendo esecutivi i relativi atti negoziali.

Art. 3.

Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a disporre la movimentazione ed il posizionamento nelle zone della Sicilia orientale colpite dal sisma del 13-16 dicembre 1990, dei prefabbricati leggeri (containers) siti in Castelnuovo di Porto e a Pian del Termine, nonché a procedere all'acquisto di 1.000 tavoli e 4.000 sedie di legno, di 1.000 armadi e di 1.000 condizionatori allo scopo di assicurare una più adeguata funzionalità e abitabilità dei predetti prefabbricati leggeri (containers).

Per le attività di cui sopra il Dipartimento è autorizzato ad agire anche in deroga alle procedure previste dalle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle della contabilità generale dello Stato, rivolgendosi a ditte specializzate del ramo e di già provata capacità, con il procedimento della trattativa privata, o in economia, ed approvando e rendendo esecutivi i relativi atti negoziali.

Art. 4.

La spesa per l'attuazione dei provvedimenti di cui agli articoli 1, 2 e 3 — ivi compresi quelli riferiti alle attività già poste in essere — valutata presuntivamente nella misura massima di L. 30.000.000.000, è sostenuta con le disponibilità del Fondo della protezione civile a valere sugli stanziamenti di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 414.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 1991

Il Ministro: LATTANZIO

91A0771

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 15 gennaio 1991.

Terzo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1990-92.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64 e, in particolare, l'art. 1 il quale tra gli obiettivi prioritari dell'intervento straordinario individua le attività e le iniziative da promuovere anche relativamente all'attività di assistenza tecnica e di formazione dei quadri amministrativi, con particolare riguardo al raggiungimento di efficienti strutture gestionali per il potenziamento del sistema delle autonomie locali;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, di riforma dell'ordinamento delle autonomie locali che comporta il necessario avvio del processo di ammodernamento e di riqualificazione della organizzazione amministrativa degli enti locali, in particolare del Mezzogiorno;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, di riforma del procedimento amministrativo, che richiede una specifica qualificazione dei funzionari per il perseguimento dei fini di economicità, efficacia e pubblicità dell'azione amministrativa secondo i criteri e le modalità indicate;

Visto l'aggiornamento del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1990-92 approvato dal CIPE in data 29 marzo 1990 che prevede, nell'ambito dei progetti strategici, il progetto di «Formazione di quadri tecnici ed amministrativi» avente lo scopo di fornire alle regioni ed al sistema delle autonomie locali quadri dotati di professionalità finalizzata a migliorare l'efficienza e l'efficacia amministrativa e progettuale ed a favorire la ristrutturazione di tali enti in sintonia con quanto prefigurato dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;

Visto il terzo piano annuale di attuazione del programma stesso, approvato dal CIPE in data 29 marzo 1990 che prevede per l'attuazione dei progetti strategici una assegnazione finanziaria per complessivi 4.200 miliardi di lire;

Vista la nota n. 9838 in data 17 dicembre 1990 del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e l'allegato piano di attuazione del progetto strategico denominato Ri.P.A.M.;

Vista l'intesa di programma sottoscritta in data 7 dicembre 1990 tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e i Ministri per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, per la funzione pubblica, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, e successivamente, in data 14 gennaio 1991, dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Considerato che gli interventi previsti nella predetta intesa abbracciano un arco di attività quinquennale (1990-1994) e saranno attuati in due fasi di cui la prima, triennale, comporta una spesa di lire 414,1 miliardi e la seconda, biennale, comporta una spesa di lire 509,5 miliardi, a totale carico dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Considerato che il piano generale di attuazione contiene le linee programmatiche su cui l'attività dell'intesa dovrà muoversi nel primo triennio di applicazione;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Prende atto

che il piano generale predisposto in attuazione dell'intesa contiene le linee programmatiche del progetto attinente la riqualificazione della pubblica amministrazione locale meridionale definendone gli obiettivi, le azioni, le procedure e i destinatari dell'intervento ed inoltre:

quantifica in lire 923,6 miliardi il fabbisogno finanziario necessario al raggiungimento degli obiettivi, da realizzarsi nel quinquennio 1990-1994 attraverso una prima fase triennale e una seconda fase biennale;

assegna le risorse finanziarie complessive come sopra indicate ripartite, in via di massima per ogni linea di intervento, relativamente al primo triennio per 414,1 miliardi di lire e al secondo biennio per 509,5 miliardi di lire;

stabilisce che la realizzazione del progetto avvenga ad opera di un ente da costituire in forma consortile, cui possono partecipare — quali enti promotori — il Formez, l'I.R.I., l'E.N.I., la S.S.P.A. ed il C.N.R. mentre resta aperto anche ad altri qualificati soggetti pubblici istituzionali;

individua nell'agenzia l'organismo preposto alla gestione finanziaria delle risorse per la realizzazione del suddetto progetto;

chiarisce che gli oneri per il personale assunto a seguito dei corsi-concorso, a decorrere dalla data di effettiva assunzione, graveranno sulle regioni e sugli enti locali che immetteranno nei propri ruoli il personale così assunto.

Invita

il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno a porre in essere tutte le necessarie iniziative atte ad agevolare e sollecitare il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'intesa e dal suo piano di attuazione vigilando nel contempo che le azioni relative all'attività del primo triennio tendano prioritariamente:

a selezionare e formare — ai fini dell'immissione negli organici — nuove unità di personale tecnico ed amministrativo fornendo loro adeguata qualificazione

tale da consentirne l'utilizzo in particolar modo nei nuovi settori emergenti quali l'ambiente, il territorio, la difesa del suolo, l'analisi economico-finanziaria e tributaria, l'informatica nonché nuovi modelli organizzativi e gestionali;

ad aggiornare le unità di personale già in servizio, ivi compreso il primo livello dirigenziale;

ad assicurare che in fase attuativa venga data priorità al soddisfacimento delle esigenze di regioni e comuni i cui territòri risultano inseriti nella fascia «A»;

a sensibilizzare le regioni e gli enti locali per una fattiva adesione al progetto sia nella fase di quantificazione di posti da porre a concorso, nella loro disaggregazione per vari livelli, che nella fase di predisposizione dei corsi medesimi per una migliore rispondenza degli stessi alle esigenze che promanano dai livelli locali;

a favorire l'acquisizione di adeguate risorse finanziarie da parte del Fondo sociale europeo;

a verificare, attraverso adeguata procedura di valutazione, la compatibilità dei costi di formazione e aggiornamento — con particolare riferimento a quelli inerenti i livelli medio-alti — indicati nel piano di attuazione con la media dei costi pro-capite rilevabili, per pari livelli, nelle correnti attività di formazione. A tal fine le risorse finanziarie relative al primo triennio potranno essere erogate solo successivamente all'avvenuta valutazione, da parte del Dipartimento per il Mezzogiorno, dei programmi annuali e relativa approvazione da parte del Ministro stesso;

Delibera

che l'onere previsto, per il triennio 1990-92 per l'attuazione del progetto di cui in premessa, pari a 414,1 miliardi di lire, graverà interamente sulla quota di lire 4.200 miliardi destinati dal terzo piano annuale di attuazione per le finalità da raggiungere mediante i progetti strategici.

Roma, 15 gennaio 1991

Il Presidente: CIRINO POMICINO

91A0758

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 novembre 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Brunate dall'ambito territoriale n. 5 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione dell'allargamento di una strada da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/2586).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal comune di Brunate (Como) per la realizzazione di allargamento strada su area ubicata nel comune di Brunate (Como), mappali 2075, 1674, 1301, foglio 2, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza di specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 5, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nel miglioramento della funzionalità della rete viaria;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da

giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del ridotto impatto visivo delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 5, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Brunate (Como), mappali 2075, 1674, 1301, foglio 2, dall'ambito territoriale n. 5, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 5, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Brunate (Como) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 20 novembre 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

91A0699

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 novembre 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Paisco Loveno dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la ristrutturazione della malga comunale inferiore Val di Scala da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/2588).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal comune di Paisco Loveno (Brescia) per la ristrutturazione di malga comunale inferiore Val di Scala su area ubicata nel comune di Paisco Loveno (Brescia), mappali 5, 6, 7, 8, 35, 36, foglio 17, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nel recupero di un alpeggio di notevole importanza per l'economia agricola del comune e che necessita di interventi sostanziali di manutenzione straordinaria per adeguarlo ad un uso consono ed una gestione economica;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici

ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione che l'intervento consiste in opere di ristrutturazione e manutenzione straordinaria, intese al recupero dei fabbricati esistenti con l'adozione di materiali tradizionali tali da inserire le nuove opere in modo armonico nell'ambito tutelato;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Paisco Loveno (Brescia), mappali 5, 6, 7, 8, 35, 36, foglio 17, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Paisco Loveno (Brescia) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 20 novembre 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

91A0700

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 novembre 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Collio dall'ambito territoriale n. 18 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una linea telefonica a palo da parte della SIP. (Deliberazione n. V/2589).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla SIP per la realizzazione di linea telefonica a palo su area ubicata nel comune di Collio (Brescia), mappali 89, 112, foglio 9, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché

gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nell'assicurare il servizio telefonico;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si e proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 18, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Collio (Brescia), mappali 89, 112, foglio 9, dall'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 18, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Collio (Brescia) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 20 novembre 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

91A0702

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 novembre 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Colere dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un ripetitore passivo da parte della SIP. (Deliberazione n. V/2590).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939 n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla SIP per la realizzazione di ripetitore passivo su area ubicata nel comune di Colere (Bergamo), mappale 420 (parte), foglio 11, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nella possibilità di soddisfare a breve termine la crescente richiesta di utenza;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere in progetto;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Colere (Bergamo), mappale 420 (parte), foglio 11, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Colere (Bergamo) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 20 novembre 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

91A0701

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 novembre 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Val Masino dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione del rifacimento di una baita da parte del consorzio «Alpe Porcellizzo». (Deliberazione n. V/2591).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di

opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal consorzio «Alpe Porcelizzo» per il rifacimento di una baita su area ubicata nel comune di Val Masino (Sondrio), mappale 22, foglio 11 sottoposta a vincolo paesaggistico in forza del decreto ministeriale 16 settembre 1973, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta dall'amministrazione comunale, la particolare rilevanza sociale consistente nella conservazione delle baite esistenti sui maggenghi e sugli alpeggi al fine dello svolgimento della monticazione ancora in essere nonché nell'importanza dell'attività turistico-escursionistica dei rifugi alpini;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del fatto che la progettata opera non contrasta con le motivazioni d'apposizione del vincolo né con la corretta fruizione del paesaggio naturale circostante;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico dati dal quadro panoramico tipico delle vallate alpine, ricco di vegetazione arborea, con zone affioranti e acclivi;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Val Masino (Sondrio), mappale 22 (limitatamente all'area d'ingombro della baita «Rosa»), foglio 11, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Val Masino (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 20 novembre 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

91A0703

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 novembre 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione dell'ampliamento del cimitero da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/2592).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal comune per la realizzazione di ampliamento del cimitero su area ubicata nel comune di Livigno (Sondrio), mappale 492, 51, foglio 30, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza del decreto ministeriale del 7 luglio 1960, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali come da delibera del consiglio comunale prot. n. 9119 del 6 agosto 1990;

Riconosiuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del modesto impatto ambientale delle opere in argomento;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Livigno (Sondrio), mappali 492, 51, foglio 30, dell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Livigno (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 20 novembre 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

91A0704

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 novembre 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Lumezzane dall'ambito territoriale n. 18 individuato con deliberazione di giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una linea telefonica da parte della SIP. (Deliberazione n. V/2594).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggeto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla SIP per la realizzazione di linea telefonica su area ubicata nel comune di Lumezzane (Brescia), mappali 11, 31, foglio 45, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nell'assicurare il servizio telefonico;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si e proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 18, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Lumezzane (Brescia), mappali 11, 31, foglio 45, dall'ambito territoriale n. 18 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 18, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Lumezzane (Brescia) copia della *Gazzetta Ufficiale,* contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 20 novembre 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

91A0692

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 novembre 1990.

Stralcio di un'area ubicata nei comuni di Castelveccana e di Porto Valtravaglia dall'ambito territoriale n. 1 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un elettrodotto a 15 kV-380/220 Volts da parte dell'ENEL - zona di Varese. (Deliberazione n. V/2596).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'E.N.E.L. - zona di Varese, per la realizzazione di un elettrodotto a 15 kV - 380/220 Volts su area ubicata nei comuni di Castelveccana e Porto Valtravaglia (Varese), mappali 2508, 3912, 2345, 3537, 3536, 3182, 3779, 2363, 2361, 2359, 2358, 3913, 3920, 2373, 4226, 3915, 2367, 2917, 2372, 3916, 3923, foglio 11, mappali 3919, 2395, 2413, 2420, foglio 7, mappali 2419, 2412, 2411, 2418, 2417, 2416, 2409, foglio 8 del comune censuario di Veccana e mappali 2551, 2139, 2565, 2532, 1306, 1301, 1949, 1300, 1299, 2529, 1297, 2528, 1296, 2527, 1294, 1295, 2526, 2292, 2575, 2291, 2574, 1292, 2525, 1840, 2543, foglio 7, mappali 2524, 1289, 1288, 1287, 1839, 1838, 1837, 2177, 1836, 2125, 1239, 1240, 1287, 1286, 2137, 2136, 1285, 3032, 2345, 2344, 1264, 1269, 1268, 2563, 1246, 2669, 2668, 2519, 2128, 1248, 1257, 2129, 1252, 1255, 1244, 2516, 1247, 2517, 2547, 2978, 1249, foglio 5, del comune censuario di Musadino, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *g*), della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nel dotare del servizio elettrico utenze attualmente prive;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 1, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nei comuni di Castelveccana e Porto Valtravaglia (Varese) mappali 2508, 3912, 2345, 3537, 3536, 3182, 3779, 2363, 2361, 2359, 2358, 3913, 3920, 2373, 4226, 3915, 2367, 2917, 2372, 3916, 3923, foglio 11, mappali 3919, 2395, 2413, 2420, foglio 7, mappali 2419, 2412, 2411, 2418, 2417, 2416, 2409, foglio 8 del comune censuario di Veccana e mappali 2551, 2139, 2565, 2532, 1306, 1301, 1949, 1300, 1299, 2529, 1297, 2528, 1296, 2527, 1294, 1295, 2526, 2292, 2575, 2291, 2574, 1292, 2525, 1840, 2543, foglio 7, mappali 2524, 1289, 1288, 1287, 1839, 1838, 1837, 2177, 1836, 2125, 1239, 1240, 1287, 1286, 2137, 2136, 1285, 3032, 2345, 2344, 1264, 1269, 1268, 2563, 1246, 2669, 2668, 2519, 2128, 1248, 1257, 2129, 1252, 1255, 1244, 2516, 1247, 2517, 2547, 2978, 1249, foglio 5, del comune censuario di Musadino, dall'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 1, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Castelveccana e di Porto Valtravaglia (Varese) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 20 novembre 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

91A0698

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 novembre 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Darfo Boario Terme dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la ristrutturazione della malga «Perlepere», progetto miglioramento alpeggio e viabilità interpoderale malghe comunali, da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/2597).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal comune di Darfo Boario Terme (Brescia) per la realizzazione di ristrutturazione malga «Perlepere», progetto miglioramento alpeggio e viabilità interpoderale malghe comunali su area ubicata nel comune di Darfo Boario Terme (Brescia), mappali 2527, 2544, 2546, 2547, 2556, 2557, 2560, 2690, foglio 17, mappali 2565, 2567, 3850, 3851, foglio 23, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti in un'adeguata sistemazione igienico-sanitaria delle malghe ed un più facile raggiungimento delle malghe comunali da parte di coloro che abitualmente le frequentano;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del fatto che la tipologia del fabbricato da ristrutturare ed ampliare rimane comunque quella tipica dei fabbricati di montagna;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Darfo Boario Terme (Brescia), mappali 2527, 2544, 2546, 2547, 2556, 2557, 2560, 2690, foglio 17, mappali 2565, 2567, 3850, 3851, foglio 23, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Darfo Boario Terme (Brescia) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 20 novembre 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

91A0696

CIRCOLARI

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 23 gennaio 1991, n. 60926/7.463.

Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 18: disposizioni in materia di autocertificazione.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato generale
Dipartimento affari giuridici e legislativi
Ufficio del coordinamento amministrativo

A tutti i Ministeri
Gabinetto

Alle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato
Direzione generale

Ai presidenti degli enti pubblici non economici (per il tramite dei Ministeri vigilanti)

Ai commissari di Governo presso le regioni e delle province autonome

Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome (per il tramite dei commissari di Governo)

Ai presidenti degli enti regionali (per il tramite delle regioni vigilanti)

Agli enti locali (per il tramite del Ministero dell'interno)

Ai presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (per il tramite dell'ANIACAP)

Ai presidenti dei consorzi per le aree di sviluppo industriale (per il tramite della FICEI)

Ai presidenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali (per il tramite delle regioni)

Al Consiglio di Stato
Segretariato generale

Alla Corte dei conti
Segretariato generale

All'Avvocatura generale dello Stato
Segretariato generale

Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
Segretariato generale

All'I.S.T.A.T.
Direzione generale

All'A.N.C.I.
Direzione generale

All'U.P.I.
Direzione generale

L'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 — recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi — sotto il capo IV, rubricato «semplificazione dell'azione amministrativa», dispone che nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge le amministrazioni «adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15», facendo altresì obbligo alle amministrazioni di comunicare le misure adottate alla commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 18, comma 1). Si tratta della posizione di un vero e proprio obbligo giuridico posto a carico delle amministrazioni, come risulta dal disposto dell'art. 27, comma 7, della legge stessa secondo cui in caso di prolungato inadempimento le misure organizzative sono adottate d'ufficio dalla commissione.

Con la norma in esame la legge non innova nel settore dei rapporti tra cittadini e amministrazione, ma ribadisce i principi in materia di autocertificazione, già da anni vigenti ma scarsamente applicati.

Lo scopo è quello di rendere meno gravoso l'impegno documentario del privato qualora le qualità, i fatti e gli stati dichiarati siano già attestati in documenti in possesso dell'amministrazione o possono essere certificati dall'amministrazione procedente o da altra amministrazione.

Le disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'art. 18 confermano a loro volta le metodiche di acquisizione dei documenti da esibire nei procedimenti amministrativi, già disciplinate dalla legge n. 15/1968 ed in particolare:

a) acquisizione d'ufficio da parte del responsabile del procedimento — per la cui individuazione si rinvia alla circolare di questo dipartimento n. 58307/7.463 del 5 dicembre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 20 dicembre 1990 — dei documenti o di copia di essi in possesso dell'amministrazione procedente o anche di altre amministrazioni, attestanti fatti, stato o qualità dichiarate dal soggetto interessato;

b) acquisizione diretta da parte del responsabile del procedimento dei documenti relativi a fatti che l'amministrazione pubblica è tenuta a certificare.

Ai fini della concreta attuazione delle norme indicate occorre fare riferimento alle direttive già fornite con circolare di questo dipartimento n. 26779 del 20 dicembre 1988 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 1989) per l'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In particolare, per l'attuazione dell'obbligo posto a carico delle amministrazioni di adottare le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione della più volte citata legge n. 15/1968, si richiama l'attenzione sulle istruzioni circa l'emanazione, da parte delle amministrazioni che ancora non l'avessero fatto, di specifici regolamenti intesi a individuare quei fatti, condizioni, stati e qualità personali per i quali i cittadini possono produrre, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge n. 15/1968, dichiarazioni temporaneamente sostitutive della prescritta documentazione.

Il Ministro: GASPARI

91A0733

CIRCOLARE 6 febbraio 1991, n. 71206/9.2.27.

Indirizzi applicativi riguardanti le disposizioni che regolano, per l'anno 1991, le assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni. Legge 29 dicembre 1990, n. 407.

A tutti i Ministeri
Gabinetto
Direzione generale del personale

Alle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato
Direzione generale

Ai presidenti degli enti pubblici non economici (per il tramite dei Ministeri vigilanti)

Ai commissari di Governo presso le regioni e le province autonome

Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome (per il tramite dei commissari di Governo)

Agli enti locali (per il tramite del Ministero dell'interno)

Ai presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (per il tramite Unioncamere)

Al Consiglio di Stato
Segretariato generale

Alla Corte dei conti
Segretariato generale

All'Avvocatura generale dello Stato
Segretariato generale

Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
Segretariato generale

All'Istituto superiore di sanità
Servizi amministrativi e del personale

All'I.S.T.A.T.
Direzione generale

All'A.N.C.I.
Direzione generale

All'U.P.I.
Direzione generale

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Segretariato generale

Dipartimento affari giuridici e legislativi

Ufficio del coordinamento amministrativo

Ai fini di una uniforme applicazione della normativa in oggetto, si ritiene opportuno fornire, nell'ambito dei poteri di indirizzo e coordinamento previsti dall'art. 27 della legge quadro sul pubblico impiego n. 93/1983, utili indicazioni, che di seguito si riportano, concernenti le disposizioni contenute nella legge 29 dicembre 1990, n. 407.

MOBILITÀ

Si precisa, anzitutto, che rimane valida la normativa riguardante le procedure di mobilità, così come specificato nelle circolari n. 36217/9.2.27 del 18 luglio 1989 e n. 48878/9.2.27 del 7 aprile 1990.

Ciò perché la copertura dei vuoti di organico con la mobilità di personale in esubero in alcune amministrazioni pubbliche costituisce via primaria, in funzione di una razionale dislocazione del personale e del contenimento della spesa pubblica.

Pertanto, il richiamo alla disciplina della mobilità contenuto nell'art. 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, è da intendersi, come obbligo a concludere le operazioni di mobilità avviate negli anni 1988, 1989 e 1990 e ad avviarle se, fino ad ora, non lo siano state.

Di conseguenza, le amministrazioni che non hanno ottemperato agli adempimenti relativi, sono invitate a provvedervi sollecitamente, significando, da un lato, che le autorizzazioni ad assumere di questa Presidenza saranno concesse soprattutto sulla base della preventiva attuazione della mobilità e dall'altro, che l'indizione di nuovi concorsi resta subordinata (vedasi art. 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325) al compimento di tali adempimenti.

Ciò premesso, le amministrazioni che ritengano di dover pubblicare ulteriori disponibilità di posti dovute a mancanza di domande nelle precedenti fasi di mobilità volontaria, a modifica di pianta organica o a cessazioni dal servizio comunque verificatesi, possono dare avvio alla procedura di mobilità, comunicandone l'entità al Dipartimento della funzione pubblica.

Si coglie l'occasione di precisare che con decreto pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, il 29 gennaio 1991, i dipendenti degli enti locali dissestati appartenenti a profili professionali in esubero debbono presentare domanda di mobilità per i posti ancora vacanti delle amministrazioni pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 marzo 1988, n. 22-*bis*, 12 maggio 1989, n. 36-*bis*, 8 agosto 1989, n. 60-*bis*, 5 dicembre 1989, n. 93-*bis* e 27 luglio 1990, n. 59-*bis*. Le amministrazioni destinatarie delle domande attuano i trasferimenti anche per i posti che comunque risultino disponibili al momento della presentazione della domanda. Infatti, in considerazione del fatto che l'art. 25 della legge 24 aprile 1989, n. 144, prevede, per gli enti locali in situazione di dissesto economico la possibilità di riduzione della pianta organica con conseguente esubero di personale, è stato ritenuto necessario riaprire i termini per la presentazione delle domande e permettere così la sistemazione di detto personale mediante processi di mobilità volontaria, in attesa di una prossima attuazione della mobilità di ufficio.

Si precisa che per l'attivazione di questa prima fase di mobilità è sufficiente che l'ente abbia deliberato ai fini del proprio risanamento economico l'eventuale riduzione

della pianta organica, senza attendere il decreto finale di approvazione del risanamento da parte del Ministero dell'interno.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, le amministrazioni sono tenute alla predisposizione di dotazioni organiche territoriali, anche provvisorie, previo giudizio di congruità, mediante provvedimento formale previsto dai rispettivi ordinamenti. Detto adempimento costituisce obbligo particolarmente specifico e puntuale a carico delle amministrazioni ministeriali, le quali, in considerazione anche degli avvenuti inquadramenti ex art. 4, comma 8, della legge n. 312/1980 nei profili professionali, sono invitate a inviare tali notizie. Infatti, dette dotazioni organiche costituiscono presupposto e condizione in base ai quali questa Presidenza può autorizzare concorsi ed assunzioni.

ASSUNZIONI

Per quanto attiene alle assunzioni di nuovo personale, le fonti normative che le disciplinano sono: legge 29 dicembre 1988, n. 554, come modificata dal decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144; legge 29 dicembre 1990, n. 407.

Risulta, pertanto, confermata, per l'anno 1991, la stessa disciplina degli anni precedenti integrata dalle nuove disposizioni introdotte dalla legge n. 407/1990.

Anzitutto, il richiamo alla disciplina contenuta nella legge n. 554/1988 è nel senso che le amministrazioni possono effettuare direttamente assunzioni limitatamente al 50%, se trattasi di enti locali, e al 25%, se trattasi di altre amministrazioni, dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio e non coperti dal 1° gennaio 1990, e a condizione che abbiano dato attuazione alla mobilità. Diversamente, per ulteriori assunzioni è necessaria l'autorizzazione di questa Presidenza.

La proroga di un anno dei riferimenti temporali contenuti nell'art. 1, commi 1 e 3, nell'art. 2, comma 1, e nell'art. 3, commi 1 e 2, della legge n. 554/1988, va intesa nel senso che il riferimento temporale considerato slitta al biennio successivo. Così, ad esempio, quando l'art. 1, comma 1, parla delle cessazioni dal servizio verificatesi dal 1° gennaio 1988, deve intendersi che tale data di riferimento sia quella del 1° gennaio 1990. Cosi pure, quando, all'art. 2, comma 1, si consente di autorizzare assunzioni ricorrendo anche ad idonei del quadriennio 1985-1988, tale riferimento temporale, va inteso nel senso di quadriennio 1987-1990.

Si ricorda che già la legge n. 37/1990 di conversione del decreto-legge n. 413/1989, dispone la proroga di un anno dei termini della legge n. 554/1988.

Quanto sopra premesso, si illustrano qui di seguito, le novità.

Fra le disposizioni della legge n. 407/1990 non compare più quella norma che consentiva di assumere nell'anno in corso i vincitori dei concorsi le cui prove fossero iniziate entro l'anno precedente. Tale facoltà veniva riconosciuta in una fase di passaggio da un regime di assunzioni libere ad uno di assunzioni controllate ed autorizzate. La ulteriore permanenza di tale disposizione avrebbe costituito una palese incongruenza in un sistema di assunzioni tutto basato sull'autorizzazione.

Il comma 3 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, prevede che le province, i comuni, loro consorzi e le comunità montane possono procedere comunque, ad assunzioni per i servizi di assistenza alla infanzia, agli anziani, ai cittadini portatori di handicap, entro il limite delle attuali piante organiche. Pertanto, in tale area di attività, le amministrazioni interessate possono assumere anche indipendentemente dalle cessazioni dal servizio e dall'aver attuato la mobilità, purché trattasi di professionalità impegnate nella specifica area dell'assistenza sopra individuata. Perciò unico limite è costituito dalle vacanze esistenti nelle relative piante organiche alla data di entrata in vigore della legge n. 407/1990. Delle assunzioni effettuate in base al suddetto comma 3 ne va data tempestiva comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

Notevole importanza assume la disposizione del comma 7, dell'art. 1. Con essa si definisce che il 30% delle assunzioni, a tempo indeterminato, da effettuarsi ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, nelle regioni del Centro-Nord, sono riservate ai lavoratori di aziende private, che fruiscono dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per non meno di dodici mesi. Si intende con ciò riassorbire il fenomeno dei cassintegrati, di nota consistenza nell'area geografica del Centro-Nord. Con decreto, in corso di perfezionamento, saranno disciplinati i criteri e le modalità per la predisposizione di apposite liste presso i competenti uffici circoscrizionali del lavoro. Pertanto, in tutti i casi in cui le amministrazioni ed enti attivano, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 56/1987, richieste di avviamento a selezione devono specificare ai competenti uffici circoscrizionali del lavoro il numero dei posti da ricoprire ai sensi della riserva in questione.

Infine, il comma 4 dell'art. 1 consente al Presidente del Consiglio di autorizzare, in deroga al comma 2 dell'art. 4 della legge 7 luglio 1988, n. 254, le amministrazioni statali a indire pubblici concorsi per le qualifiche funzionali e profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, e successive modificazioni.

Preliminarmente si precisa che detta disposizione riguarda le sole amministrazioni ministeriali. A seguito della defatigante e non puntuale applicazione dell'inquadramento, provvisorio e definitivo, del personale nelle qualifiche e nei profili professionali ai sensi dell'art. 4,

comma 8, 9 e 10 della legge n. 312/80, le amministrazioni ministeriali non hanno potuto, nel corso degli ultimi anni, indire concorsi in forza del divieto contenuto nell'art. 4 della legge 7 luglio 1988, n. 254, con la conseguenza pratica che le stesse si trovano, ora, nell'impossibilità di poter assumere in mancanza di graduatorie valide cui attingere.

In merito, si rammenta che questa presidenza potrà dare corso alle richieste solo se in queste si farà riferimento in maniera specifica alle sedi di servizio e alle qualifiche e profili interessati, nel contesto delle dotazioni organiche territoriali. L'invio di queste ultime costituisce, quindi, adempimento preliminare in quanto le autorizzazioni saranno concesse per specifiche sedi territoriali.

Per quanto riguarda il numero e la tipologia dei posti da mettere a concorso, si precisa che in tale novero non debbono essere considerati quelli dichiarati disponibili per la mobilità.

Al fine di consentire al Dipartimento della funzione pubblica la emanazione dei decreti autorizzativi ad indire concorsi nei Ministeri, in un contesto di programmazione complessiva delle risorse umane da immettere nella pubblica amministrazione, si invitano le amministrazioni interessate a far pervenire le richieste entro il 30 maggio 1991.

Quanto sopra premesso, considerato che le disposizioni normative richiamate, nonché soprattutto l'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 325/88, subordinano l'attivazione delle normali procedure di reclutamento alla preventiva attuazione della mobilità, si invitano gli organi di controllo a vigilare sul puntuale adempimento della normativa.

Il Ministro: GASPARI

91A0734

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in undicesima seduta comune, giovedì 21 febbraio 1991, alle ore 9,30 con il seguente:

Ordine del giorno

Votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale.

91A0808

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, in data 8 gennaio 1991, sono stati fissati i nuovi importi dei compensi spettanti ai componenti i collegi sindacali delle società cooperative affidatarie di lavori socialmente utili operanti nell'area napoletana.

I predetti compensi graveranno sul finanziamento previsto dal decreto-legge 22 novembre 1990, n. 337, da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1991 il sig. Angelo Perna, nato il 1° gennaio 1958, residente a Mugnano del Cardinale (Avellino), via del Parco, 2, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Madonna delle Grazie», con sede in Quindici (Avellino), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 10 marzo 1979 in sostituzione del rag. Francesco Paolantonio.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1991 il rag. Angelo Bettinelli, via G. Sapeto, 1, Milano, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Est Milano», con sede in Milano, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 19 aprile 1984 in sostituzione del dott. Sergio Vittani Carissimo.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1991 il rag. Vincenzo Gagliardi, via G. B. Boeri, 11, Milano, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Circolo socialista lissonese», con sede in Lissone (Milano), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 1° marzo 1983 in sostituzione del rag. Tiberio Oliva.

91A0768

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Reiezione della richiesta avanzata dalla società Idrominerale Bognanco S.r.l., con sede e stabilimento in Canzo, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il CIPI, con deliberazione adottata nella seduta del 20 dicembre 1990, non ha riconosciuto la condizione di crisi aziendale alla società Idrominerale Bognanco S.r.l., con sede e stabilimento in Canzo (Como), con decorrenza 1° aprile 1989.

91A0767

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Revoche di finanziamenti FIO concessi alla regione Calabria per l'anno 1983 e alla regione Lombardia per gli anni 1986-88

Il CIPE, nella riunione del 20 dicembre 1990, ha revocato:

a) modificando la propria deliberazione del 19 giugno 1984, il finanziamento di 19,862 miliardi di lire concesso alla regione Calabria per la realizzazione del progetto relativo alla «Costruzione porto di IV classe di Bova Marina»;

b) modificando la propria deliberazione del 12 maggio 1986, il finanziamento di 3.491 milioni di lire concesso alla regione Lombardia per il progetto «Intervento di disinquinamento del sud milanese - impianto di S. Giuliano (civile)».

Il CIPE determinerà inoltre, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 634 del 4 dicembre 1990, l'allocazione delle somme resesi disponibili.

91A0766

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi
(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, visto il provvedimento n. 36/1990 del 16 novembre 1990 e il provvedimento n. 1/1991 del 15 gennaio 1991, si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferitr ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 12 febbraio 1991 e praticabili dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.535
Benzina super senza piombo	»	1.485
Benzina normale	»	1.485
Benzina agricola	»	293
Benzina pesca e piccola marina	»	1.437
Gasolio autotrazione	»	1.135
Gasolio agricoltura	»	407
Petrólio agricoltura	»	396
Gasolio pesca e piccola marina	»	374
Petrolio pesca e piccola marina	»	364

2) *Prodotti da riscaldamento:*

Prezzi massimi in contanti per vendite superiori a 2.000 litri:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	1.112	1.117	1.122	1.127	1.132
Petrolio (*)	»	837	842	847	852	857
Olio comb.le fluido	L./kg	629	634	639	644	649

Fasce provinciali:

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Ascoli, Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni dei prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia.	L./lt	18
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	15
Isole minori.	»	23

Fino al 30 aprile 1991 le aziende distributrici al consumo sono autorizzate a maggiorare i prezzi dei prodotti da riscaldamento di L./lt 7.

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

Per consegne fino a 2.000 litri i prezzi dei prodotti da riscaldamento sono determinati dal libero mercato.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

91A0809

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1991 concernente: «Adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 15 gennaio 1991)

Al quinto comma delle premesse al decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 5, prima colonna, del suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 793, e 22 marzo 1986, n. 82, concernenti l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali;», si legga: «Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 793, e 27 marzo 1986, n. 82, concernenti l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali;».

All'art. 20, primo comma, riportato alla pag. 8, seconda colonna, del già citato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «1. I decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 793, e 22 marzo 1986, n. 82, sono abrogati, salvo quanto previsto dal...», si legga: «1. I decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 793, e 27 marzo 1986, n. 82, sono abrogati, salvo quanto previsto dal...».

91A0741

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 12 gennaio 1991 concernente: «Tariffe per l'affitto a privati in uso esclusivo di circuiti diretti analogici nazionali (CDA)». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 15 gennaio 1991).

Al quarto comma delle premesse al decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 22, prima colonna, del suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 793, e 22 marzo 1986, n. 82, concernenti l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali;», si legga: «Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1991, concernente l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali;».

91A0740

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1991 concernente: «Adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 15 gennaio 1991)

All'art. 19, comma 2, del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 8, prima colonna, del suindicato supplemento ordinario, dove è scritto: «2. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui alle *lettera* a), b), c), ...», si legga: «2. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui alle *lettere* a), b), c), ...».

Nell'allegata tabella B concernente i «Contributi per nuovo impianto e per trasloco», alla pag. 9 del già citato supplemento ordinario, nella colonna riportante le Disposizioni particolari, dove è scritto: «Nel caso in cui utenze duplex in abitazione privata siano *classificate* in categoria A, ...», si legga: «Nel caso in cui utenze duplex in abitazione privata siano *da classificare* in categoria A, ...»; nella stessa colonna, dove è scritto: «Per gli abbonamenti di cui al comma 2 dell'art. 1, si applica un contributo di nuovo impianto pari a quello *firmato* per la categoria A ...», si legga: «Per gli abbonamenti di cui al comma 2 dell'art. 1, si applica un contributo di nuovo impianto pari a quello *fissato* per la categoria A ...».

Nella stessa tabella B, nella colonna riportante «Tipo di corrispettivo», alla lettera b), dove è scritto: «... realizzazioni su *circuiti* aereo individuale, ...», si legga: «... realizzazioni su *circuito* aereo individuale, ...».

Nella tabella C riportante «Valore dello scatto», nella colonna relativa alla Categoria di abbonamento, dove è scritto: «Categoria B . . . . . fino a 50 scatti mensili . . . . .», si legga: «Categoria B *duplex* . . . . . fino a 50 scatti mensili . . . . .»; nella colonna relativa alle Disposizioni particolari, dove è scritto: «Agli utenti della categoria B simplex e B duplex che effettuano un numero di scatti mensili superiori a 70 il numero degli scatti a L. 50 è ridotto di uno per ogni scatto oltre il *70%* con conseguente addebito degli stessi a L. 127», si legga: «Agli utenti della categoria B simplex e B duplex che effettuano un numero di scatti mensili superiori a 70 il numero degli scatti a L. 50 è ridotto di uno per ogni scatto oltre il *70°* con conseguente addebito degli stessi a L. 127».

Nella tabella E riportante «Contributi e canoni mensili per prestazioni varie», alla pag. 11 del già citato supplemento ordinario, nella colonna concernente le Disposizioni particolari, dove è scritto: «I contributi di nuovo impianto e di trasloco dei collegamenti di cui ai punti a) e b) *delle* presente tabella ...», si legga: «I contributi di nuovo impianto e di trasloco dei collegamenti di cui ai punti a) e b) *della* presente tabella ...».

Nel titolo della successiva tabella F, dove è scritto: «*Tarife* per le comunicazioni teleselettive urbane effettuate da impianto di *abbonamento* e dal telefono a disposizione del pubblico», si legga: «*Tariffe* per le comunicazioni teleselettive urbane effettuate da impianto di *abbonato* e dal telefono a disposizione del pubblico».

Nella predetta tabella F, è da sopprimere e considerare come mai pubblicato il titolo «*Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi) dal 1° luglio 1991*» riportato al centro della pag. 11 sopra la tabella F2.

91A0592

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 0 3 8 0 9 1 *

L. 1.200